



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 266

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 6 agosto 2014

## I N D I C E

### Commissioni riunite

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 7

*Plenaria* . . . . . » 8

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 11

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 22

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 24

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 27

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 30

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Plenaria* . . . . . » 35

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109)* . . . . . » 42

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Plenaria* . . . . . » 43

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90)* . . . . . » 46

*Plenaria* . . . . . » 46

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Plenaria* . . . . . » 50

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 53

### **Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 85

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 88

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 91

*Comitato mafia* . . . . . » 91

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . » 92

---

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali** . . . . . *Pag.* 93



## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 6 agosto 2014

**Plenaria**

**31<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

#### **Comunicazione del Presidente**

Il presidente MUCCHETTI informa che la Camera dei deputati è impegnata nell'esame del decreto-legge competitività, che dovrebbe essere approvato da quel ramo del Parlamento, con alcune modifiche, nella giornata di oggi. Preannuncia, pertanto, che le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite saranno nuovamente convocate domani, giovedì 7 agosto, alle ore 8,30 e alle ore 13,30, per l'esame di tale decreto, ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

Informa altresì che, qualora il provvedimento d'urgenza venga trasmesso dalla Camera dei deputati entro la giornata di oggi, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno verrà fissato per le ore 9,30 di domani, giovedì 7 agosto.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore DI BIAGIO (PI) condivide le esigenze di speditezza illustrate dal Presidente, auspicando che non venga precluso lo svolgimento del dibattito parlamentare sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 91 del 2014.

La senatrice NUGNES (M5S) fa presente che è già noto che il Governo si appresta ad apporre sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, per la ventesima volta, la questione di fiducia. Manifesta pertanto viva contrarietà per la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 14.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 agosto 2014

### Sottocommissione per i pareri

65<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALERMO

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1209) Francesca PUGLISI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1517) Deputati ERMINI e Donatella FERRANTI. – Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e l'emendamento ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (n. 101)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'atto del Governo in titolo. In particolare all'articolo 4, comma 3, ritiene opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in sede di adozione del decreto ministeriale, volto a individuare i requisiti per l'iscrizione al registro degli operatori. Quanto all'articolo 5, comma 2, appare opportuno, a suo avviso, specificare in modo puntuale la composizione numerica dei rispettivi rappresentanti dei soggetti partecipanti alla Consulta oggetto della disposizione.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni favorevoli con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **Plenaria**

### **189<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente  
MORRA*

*Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(803) DE CRISTOFARO ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine**

**(1307) SCIBONA ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1337) BATTISTA ed altri. – Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico**



**(1412) MANCONI ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CRIMI (M5S) riferisce sui disegni di legge in titolo, recanti disposizioni in materia di identificazione degli agenti delle forze dell'ordine impegnati in operazioni di ordine pubblico.

Essi intendono perseguire la medesima finalità normativa, ovvero dotare gli agenti delle forze dell'ordine di un codice identificativo, ai fini di una loro riconoscibilità e identificazione. Viene ribadito, infatti, l'obbligo, per tutte le Forze di polizia impegnate in operazioni di ordine pubblico, di indossare l'uniforme di servizio, prevedendo comunque che il personale esonerato da tale obbligo per ragioni di servizio sia comunque tenuto ad indossare specifici indumenti o altri strumenti di riconoscimento idonei ad identificarne chiaramente, anche a distanza, l'appartenenza alle forze dell'ordine.

Si prevede che i funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni siano facilmente riconoscibili mediante l'utilizzo di apposito segno distintivo o indossando la fascia tricolore. Si dispone che un numero identificativo, chiaramente visibile a distanza e anche in condizioni di scarsa visibilità, sia riportato sui caschi protettivi utilizzati nel corso delle operazioni, nonché sull'uniforme e sui dispositivi di riconoscimento utilizzati dagli agenti in servizio esonerati dall'obbligo di indossare la divisa. In un apposito registro sono riportati i collegamenti tra i numeri identificativi e gli agenti che li indossano. È previsto, inoltre, il divieto di indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché di caschi, uniformi o equipaggiamenti non autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché con numeri di identificazione alterati o appartenenti ad altri agenti.

Nel disegno di legge n. 803 viene specificato il divieto di indossare, per gli agenti esonerati dall'obbligo di indossare uniforme di servizio, indumenti o segni distintivi che possano qualificarli come appartenenti alla stampa o a servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici o vigili del fuoco.

In tutti i disegni di legge si fa riferimento ad un apposito regolamento che deve essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, analogamente a quanto previsto all'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza».

Sono, altresì, previste sanzioni per la violazione delle norme ivi previste, con modalità differenti. Nei disegni di legge nn. 1307 e 1337, la violazione è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno, mentre nei disegni di legge nn. 803 e 1412 sono disposte sanzioni pecuniarie dai 3.000 ai 10.000 euro, a seconda del tipo di violazione. Sono previste

pene anche per i superiori gerarchici che tollerano i fatti oggetto di sanzione.

In merito all'identificazione delle Forze di polizia, precisa che nella risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, al punto n. 192, si legge che i servizi di polizia nell'Unione utilizzano una forza sproporzionata in occasioni di avvenimenti o di manifestazioni pubbliche. Inoltre, si esortano gli Stati membri a fare in modo che il controllo democratico e giudiziario dei servizi incaricati di far applicare la legge e del loro personale sia rinforzato, che l'obbligo di rendere conto sia assicurato e che l'impunità non abbia alcuno spazio in Europa, particolarmente in caso di uso sproporzionato della forza o di atti di tortura o di trattamenti inumani o degradanti. Infine, si invitano gli Stati membri ad assicurare che i propri agenti di polizia portino un numero di identificazione.

Ricorda che, nel 2011, a dieci anni dai tragici eventi del G8 di Genova, *Amnesty International Italia* ha lanciato una campagna di sensibilizzazione denominata «Diritti umani e polizia in Italia: Operazione trasparenza», in cui si sottolinea l'esigenza che le Forze di polizia, durante le operazioni di ordine pubblico, abbiano ben visibili elementi di identificazione individuale.

Rileva, inoltre, che, sin dal 2001, con la Raccomandazione Rec (2001)10, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il cosiddetto Codice europeo sull'etica di polizia, in cui, oltre a ribadire il divieto per le forze di polizia di infliggere trattamenti inumani, si consiglia di ricorrere alla forza solo se strettamente necessario e si impone di verificare sempre la legalità delle azioni che la Polizia si prefigge di compiere. Inoltre, l'articolo 45 prevede che il personale di Polizia, in occasione dei suoi interventi, debba essere normalmente in grado di dar conto della propria qualifica e identità professionale.

Sottolinea che la presentazione da parte di quattro Gruppi parlamentari di disegni di legge di contenuto sostanzialmente analogo dimostra la necessità e l'urgenza dell'intervento normativo. Ne auspica, quindi, un esame quanto più possibile rapido.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che il tema è stato approfondito anche dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 agosto 2014

**Plenaria****139<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1517) Deputati ERMINI e Donatella FERRANTI.** – *Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 agosto.

Il presidente PALMA comunica che la Commissione affari costituzionali ha appena reso il parere non ostativo sul provvedimento in esame. È altresì pervenuto il parere non ostativo reso dalla Commissione programmazione economica, bilancio.

Si passa all'illustrazione dell'unico emendamento presentato e pubblicato in allegato.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S), ribadendo l'orientamento favorevole del proprio Gruppo per la disposizione transitoria di cui al provvedimento in titolo, specifica, tuttavia, che la formulazione del secondo comma potrebbe causare dubbi interpretativi. Pertanto, l'emendamento 1.1, a propria firma, è volto a sopprimere il secondo comma del nuovo

articolo 15-*bis* della legge 28 aprile 2014, n. 67, come introdotto dal testo in esame.

Il relatore CASSON (*PD*) invita il proponente a ritirare l'emendamento 1.1, in quanto la disposizione del secondo comma, testé richiamata, fa riferimento a procedimenti relativi agli imputati contumaci per i quali, tuttavia, non è ancora stato adottato decreto di irreperibilità, alla data di entrata in vigore della legge del 28 aprile 2014, n. 67.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, condividendo le osservazioni del relatore.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla votazione degli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e del relativo emendamento.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 1.1 è posto a i voti e risulta respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 del disegno di legge.

Posto in votazione è quindi approvato anche l'articolo 2.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, la Commissione approva il disegno di legge in titolo nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1209) Francesca PUGLISI ed altri.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ha fatto presente, a nome del proprio Gruppo, l'esigenza che non siano posti in votazione gli emendamenti già nel corso della seduta odierna giacché appare opportuno un supplemento di riflessione, il presidente PALMA avverte che si procederà con l'illustrazione degli emendamenti e, se possibile, con l'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) dà conto del complesso degli emendamenti a propria firma che tendono a stabilire il periodo massimo di due anni per l'affidamento dei minori; ciò al fine di evitare situazioni di complessità psico-affettiva e di conflitto tra i diritti e le aspettative di più famiglie affidatarie e dei genitori naturali i quali,

dopo un periodo di tempo anche prolungato, nutrono l'aspettativa di ristabilire i rapporti col minore. Inoltre, si sofferma sull'emendamento 1.6 che definisce il ruolo della famiglia affidataria ai fini della successiva adozione che faccia seguito al periodo di affidamento.

In assenza dei proponenti, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa propri e sottoscrive gli emendamenti 01.1, 1.2 e 1.4, nonché gli emendamenti 1.5, 2.2, 3.2 e 4.2.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), a sua volta, fa proprie le proposte emendative 1.8, 1.9, 1.11, 2.1, 4.1.

Si passa quindi alla espressione dei pareri.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) avverte che i pareri sugli emendamenti potranno essere suscettibili di variazione e, al momento, sono da intendersi come un orientamento di massima.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, invita al ritiro degli emendamenti 01.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, preannunciando, in subordine, un parere contrario. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.7 a condizione che sia riformulato nel senso che, all'indicazione della famiglia affidataria del minore, possa essere aggiunta anche esplicita menzione della famiglia «collocataria». Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 1.8, esprimendo altrimenti parere contrario. Dopo aver manifestato il proprio orientamento favorevole sull'emendamento 1.9, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.10 e 1.1, preannunciando, in subordine, un parere contrario.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.12.

In ordine all'articolo 2, il parere della relatrice è favorevole sull'emendamento 2.1 che, ove approvato, precluderebbe i successivi emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Passando all'articolo 3, la relatrice esprime parere favorevole sugli emendamenti soppressivi 3.1, 3.2 e 3.3, di identico tenore.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.4.

Per quanto riguarda l'articolo 4, la relatrice invita i proponenti a ritirare l'emendamento soppressivo 4.1, mentre si rimette alla Commissione per l'emendamento 4.2. Dopo aver invitato al ritiro degli emendamenti 4.2 e 4.4, esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.5.

Dato l'approssimarsi dei lavori dell'assemblea, il presidente PALMA ritiene opportuno che il rappresentante del Governo esprima i pareri nel corso di una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1517

### Art. 1.

#### 1.1

CAPPELETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», sopprimere il comma 2.*

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1209

### Art. 1.

#### 01.1

FALANGA

*All'articolo, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "preferibilmente con figli minori", sono inserite le seguenti: "e che manifesti eventuale disponibilità ad una successiva adozione disponendo dei requisiti di cui all'articolo 6"».

---

#### 1.1

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi"».

---

#### 1.2

FALANGA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al comma 4 sopprimere il secondo periodo».

---

**1.3**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore"».

---

**1.4**

FALANGA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al comma 4, secondo periodo le parole da: "è prorogabile" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "ed è prorogato automaticamente salvo che la proroga dell'affidamento rechi pregiudizio al minore"».

---

**1.5**

DI BIAGIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

*5-bis.* Qualora il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto anche dei legami affettivi significativi con la famiglia affidataria.

*5-ter.* Qualora il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in adozione ad altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socie-affettive consolidate durante l'affidamento.

*5-quater.* Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, del parere delle famiglie coinvolte e dell'associazione che eventualmente accompagna la famiglia affidataria».

---



**1.6**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:*

«5-bis. Al termine del periodo di affidamento, la cui durata non può essere superiore a due anni, e se non si verificano le condizioni di cui al comma 5, il minore è dichiarato adottabile dalla famiglia affidataria qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 6. Il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

---

**1.7**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:*

«5-bis. Il minore ha diritto a mantenere le relazioni nel suo interesse costitutesi nel periodo di affidamento. A tal fine, qualora nel corso di un affidamento familiare il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere l'affidamento preadottivo o l'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

---

**1.8**

BLUNDO, DONNO, SERRA

*Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «, a seguito di un prolungato periodo di affidamento,» con le seguenti: «, durante l'affidamento, ».*

---

**1.9**

BLUNDO, DONNO, SERRA

*Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire la parola: «giudice» con la seguente: «tribunale».*

---

**1.10**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, capoverso «5-ter», sostituire le parole: «Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento,» con le seguenti: «Qualora al termine del periodo di affidamento, la cui durata non può essere superiore a due anni, ».*

---

**1.11**

BLUNDO, DONNO, SERRA

*Al comma 1, capoverso 5-ter, sostituire le parole: «o sia dato in adozione ad altra famiglia» con le seguenti: «o sia dichiarato adattabile e adottato da altra famiglia».*

---

**1.12**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «5-quater» con il seguente:*

*«5-quater. Al fine di disciplinare il mantenimento dei positivi legami instauratasi nell'interesse del minore con la famiglia affidataria, il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice procedura civile, dopo aver ascoltato il minore se dodicenne, i genitori, le persone che hanno accolto il minore in affidamento, il tutore o il curatore se nominati, ed acquisito il parere del pubblico ministero. Nel provvedimento il giudice disciplina le condizioni del rapporto del minore con la famiglia già affidataria, prevedendo se del caso il monitoraggio dei servizi sociali. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni dei servizi sociali.».*

---

**Art. 2.****2.1**

BLUNDO, DONNO, SERRA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 2.**

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidatario deve essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare nell'interesse del minore note scritte".

---

**2.2**

DI BIAGIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore, a pena di nullità della decisione» con le seguenti: «L'affidatario deve essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato, con facoltà di lasciare al giudice note scritte».*

---

**2.3**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, sostituire le parole: «ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore, a pena di nullità della decisione» con le seguenti: «e può anche presentare relazioni scritte».*

---

**2.4**

CALIENDO

*Al comma 1, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, a pena di nullità della decisione».*

---

**Art. 3.**

**3.1**

CALIENDO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

DI BIAGIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.3**

BLUNDO, DONNO, SERRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.4**

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «possono collaborare», con le seguenti: «saranno chiamate a collaborare».*

---

**Art. 4.**

**4.1**

BLUNDO, DONNO, SERRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

DI BIAGIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

«All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, caratterizzato da legami affettivi significativi, quando il minore sia orfano di padre e di madre"».

---

**4.3**

PUGLISI, CIRINNÀ

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni, sostituire le parole: «quando il minore sia orfano di padre e di madre», con le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un periodo di affidamento o collocamento».

---

**4.4**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, sostituire le parole: «di un prolungato periodo di affidamento,», con le seguenti: «del periodo di affidamento la cui durata non può essere superiore a due anni,».*

---

**4.5**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo le parole: «prolungato periodo di affidamento» aggiungere in fine le seguenti: «nel quale si sono instaurate relazioni nel di lui superiore interesse».*

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 agosto 2014

**Plenaria****269<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 31 luglio.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà con l'esame degli emendamenti relativi al disegno in titolo, già illustrati dal relatore Guerrieri Paleotti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.11, 17.0.1 e 17.0.2.

Altresì, condivide la valutazione di onerosità degli emendamenti 16.0.1, 28.2, 28.3 e 37.0.3.

In merito, poi, alle proposte 3.0.1 e 3.0.2 si associa alla richiesta del relatore di inserire l'esplicito divieto di corrispondere ai componenti delle Commissioni ivi istituite qualunque tipo di emolumento, gettone di presenza e rimborso spese.

Passando alle proposte che richiedono un approfondimento istruttorio, ritiene necessaria l'acquisizione della relazione tecnica sulla proposta 3.0.3, mentre si esprime in senso contrario sugli emendamenti 14.2, 17.3 e 21.4.

In merito invece agli emendamenti 27.2, 29.1, 30.6 e 30.7, formula un avviso di nulla osta.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sugli emendamenti 14.3 e 14.4, proponendo l'espressione di un parere di contrarietà semplice, in quanto tali proposte, pur non recando oneri aggiuntivi, appaiono comunque suscettibili di ingenerare criticità finanziarie. Formula, poi, un'analogha valutazione sull'emendamento 21.1.

Il vice ministro MORANDO esprime, successivamente, un avviso contrario sull'emendamento 40.1, stante l'insufficienza delle risorse utilizzate a copertura. Con riguardo, invece, alla proposta 40.2, pur rilevando l'assenza di elementi di onerosità, ne ravvisa, tuttavia, improprietà giuridiche nella redazione della copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE reputa, quindi, opportuno che la Commissione, pur esprimendo una valutazione non ostativa sull'emendamento 40.2, ne segnali le criticità di carattere redazionale.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, formula, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.11, 16.0.1, 17.3, 17.0.1, 17.0.2, 28.2, 28.3, 37.0.3, 3.0.3, 14.2, 21.4 e 40.1.

Sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento del seguente periodo: "I componenti della Commissione non hanno diritto, per l'attività svolta, ad alcun emolumento, gettone di presenza, rimborso spese, né altro compenso comunque denominato."

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 14.3, 14.4 e 21.1.

Sulla proposta 40.2, il parere è di nulla osta, rilevando, tuttavia, che essa presenta profili di imprecisione concettuale sul piano della redazione della copertura finanziaria.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

La Commissione approva.

(1517) *Deputati ERMINI e Donatella FERRANTI. – Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulla relativa proposta emendativa.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **270<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA**

(237) *Donella MATTESINI ed altri. – Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore D'Alì, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, onde appurare la corretta quantificazione dell'onere e, conseguentemente, l'adeguatezza della copertura.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.



La Commissione conviene, quindi, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

**(683) Donella MATTESINI ed altri. – Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore D'Alì, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, onde appurare l'effettiva assenza di oneri derivanti dal provvedimento.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

La Commissione conviene, quindi, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

**(987) Donella MATTESINI ed altri. – Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore D'Alì, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, onde appurare l'effettiva assenza di oneri derivanti dal provvedimento.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

La Commissione conviene, quindi, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (n. 100)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, rileva che il numero dei componenti delle Commissioni locali aumenta, passando da 10 a 18 per ciascuna commissione locale, mentre la Commissione centrale passa da 21 a 26 componenti; pertanto, vi è un aumento complessivo di 859 componenti, pari al 44 per cento (da 1081 a 1940). Si tratta di un aumento evidentemente con-

nesso all'istituzione della terza sezione competente per la revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Sul punto, chiede rassicurazioni al Governo circa il fatto che l'incremento delle spese da rimborsare possa essere compensato dall'eliminazione dei gettoni di presenza. Altresì, dato che il numero dei componenti delle commissioni locali è fissato dall'articolo 3, comma 1, in corrispondenza del numero delle sezioni (ogni sezione ha sei componenti), la possibilità, prevista dall'articolo 2, comma 2, di variare, con decreto ministeriale, il numero delle sezioni, comporterà, di conseguenza, una variazione nel numero complessivo dei componenti. Pertanto, potrebbero derivare maggiori oneri dall'adozione di decreti ministeriali istitutivi di nuove sezioni, in relazione all'aumentato numero di soggetti titolati a vedersi rimborsate le spese. Posto che la determinazione degli oneri, in base alla Costituzione, deve avvenire a livello legislativo, si potrebbe prevedere che, comunque, il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, non possa aumentare il numero complessivo delle sezioni delle commissioni locali. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 58/2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione due note di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 7 agosto 2014, alle ore 9, è posticipata alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 agosto 2014

**Plenaria****127<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1259) Gianluca ROSSI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda le audizioni informali svolte in merito al disegno di legge in titolo e dà quindi la parola al relatore Fornaro.

Il relatore FORNARO (PD) fa presente che dalle audizioni sono emersi una serie di osservazioni in merito all'ampliamento dell'operatività dei confidi, da affrontare in un'ottica sia di carattere tecnico redazionale che squisitamente politica. Sotto il primo profilo, sollecita la predisposizione di elementi di approfondimento e di analisi di flessibilità per le proposte avanzate in merito alla garanzia *equity* e alle operazioni di finanziamento e di patrimonializzazione delle imprese attraverso i canali parabancaari. Sotto il secondo profilo, appare opportuno approfondire il ruolo del Fondo di garanzia che, nell'attuale fase, non è percepito come concorrente dal mondo dei confidi, ma in prospettiva potrebbe assumere una funzione di cogaranzia, ampliando quindi il raggio di azione. Un'altra questione che la Commissione dovrà approfondire, con una necessaria interlocuzione con

il Governo, è la portata di interventi finalizzati a chiarire la operatività dei confidi vigilati e quelli non vigilati, dovendosi quindi individuare dei criteri (ad esempio territoriali ovvero di impegno finanziario) per le diverse tipologie di consorzi fidi. Tenuto conto che il disegno di legge è di iniziativa parlamentare, ma investe una problematica molto rilevante per il mondo delle piccole e medie imprese, sollecita un confronto con il Governo ad ampio spettro al fine di valutare l'adeguatezza delle disposizioni in commento ovvero la portata e l'incisività di modifiche in grado di rispondere al meglio alle osservazioni raccolte. Dalla fase istruttoria è emerso un largo favore sugli indirizzi di riforma: ritiene essenziale, quindi definire, dopo la pausa estiva, un percorso celere per l'approvazione del disegno di legge, con il contributo dei ministeri competenti.

Il vice ministro CASERO, dopo aver dato atto alla Commissione di aver compiuta una approfondita e esaustiva istruttoria legislativa, condivide gli orientamenti espressi dal relatore ed assicura l'impegno del Governo a compiere le analisi e le valutazioni richieste per procedere spedidamente all'esame del disegno di legge.

Il senatore VACCIANO (*M5S*), dopo aver ribadito il giudizio positivo della propria parte politica sul disegno di legge, fa presente che la legge delega interviene su un insieme di soggetti ancora molto disomogeneo e non ancora interessato dalla piena attuazione del decreto legislativo n. 141 del 2010, con particolare riferimento all'organismo di vigilanza sui confidi di minore dimensione. Ritiene pertanto essenziale avere dal Governo una risposta circa le motivazioni della mancata attuazione della riforma del 2010, ai fini di un compiuto esame della delega.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza gli orientamenti espressi e condivide la sollecitazione del senatore Vacciano.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) osserva che il disegno di legge si colloca in un momento particolare, caratterizzato, da un lato, dalla non completa attuazione della riforma del 2010 e, dall'altro, dagli effetti della crisi economica e della restrizione del credito e sul mondo dei confidi. La delega al Governo rappresenta lo strumento più adatto per intervenire secondo principi e criteri direttivi ancora aperti alla discussione e al dibattito della Commissione, avendo fermo l'obiettivo di garantire ai consorzi fidi margini di operatività tali da sostenere con efficacia le imprese. Condivide l'impianto problematico delineato dal relatore e conclude auspicando che il confronto con il Governo possa individuare le risposte utili per la rapida approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la Commissione potrà essere nuovamente convocata nella giornata di domani, giovedì 7 agosto, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1541-B recante disposizioni in materia di competitività, modificato dalla Camera dei deputati, ove assegnato in tempo utile. Dopo un intervento del senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), propone di convocare la Commissione alle ore 14,30, riservandosi di integrare l'ordine del giorno e di modificare eventualmente l'orario della seduta, in relazione all'assegnazione da parte della Presidenza del Senato.

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 7 agosto alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 agosto 2014

**Plenaria**  
**119<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Stefania Giannini.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Enti pubblici di ricerca (n. 235)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il Ministro è intervenuto sul nuovo schema di risoluzione proposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 luglio.

Il relatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) esprime un sincero ringraziamento al Ministro per la puntuale esposizione svolta, dalla quale si evince con chiarezza l'importanza che il Governo attribuisce agli enti di ricerca e al relativo dibattito parlamentare. Ricorda del resto che uno dei motivi che lo hanno indotto a promuovere l'affare assegnato in titolo risiede proprio nella scarsa consapevolezza del Parlamento di un tema che ha invece, a suo avviso, una portata strategica. Prende quindi atto con soddisfazione che il Ministro ha espresso opinioni puntuali su tutti i singoli impegni contenuti nel nuovo schema di risoluzione, a dimostrazione che il lavoro compiuto dalla Commissione si è rivelato notevole, frutto di approfondite audizioni e di un ricco dibattito. Ritiene peraltro che la condivisione manifestata dal Ministro su molti profili testimonia l'accoglimento delle istanze avanzate dal mondo della ricerca, tenuto conto che nel nuovo schema di risoluzione vengono richiamate proprio alcune proposte elaborate dagli enti di ricerca auditi.

Dichiara indi che riepilogherà i singoli impegni indirizzati al Governo, prendendo spunto volta per volta dalle considerazioni espresse dal Ministro al fine di valutare in che misura riformulare il testo. Con riferimento all'impegno n. 1, si compiace della posizione favorevole del Ministro sul rifinanziamento della parte pubblica della ricerca, al fine di allineare l'Italia alla media OCSE. Rammenta in proposito che tutti gli auditi si erano dichiarati concordi nel ritenere che i provvedimenti di contenimento della spesa fossero il vero problema della ricerca. L'impegno del Governo per un innalzamento graduale del finanziamento pubblico rappresenta perciò a suo avviso un successo. Accoglie peraltro l'invito del Ministro ad eliminare l'ultimo periodo in quanto collegato all'impegno n. 10 su cui invece le posizioni risultano attualmente discordanti.

In merito all'impegno n. 2, evidenzia che il Ministro ha condiviso le preoccupazioni circa il Piano nazionale delle ricerca (PNR) riconoscendo detto strumento come fondamentale per tracciare gli indirizzi e le priorità strategiche del settore.

Relativamente all'impegno n. 3, rileva che, nell'ambito di un rifinanziamento generale, occorre anzitutto incrementare il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che racchiude i Programmi di interesse nazionale (PRIN) nonché specifici interventi per giovani ricercatori. Al riguardo ritiene che detti fondi vadano valorizzati tenuto conto che essi sono diretti alla ricerca di base. Riconosce peraltro la fondatezza del commento del Ministro sulla necessità di ridefinire l'ultimo periodo laddove si parla dell'accesso paritetico a tali fondi da parte di tutti i ricercatori. Preannuncia pertanto una riformulazione volta a chiarire che l'accesso deve essere consentito anche ai ricercatori degli enti di ricerca.

Con riferimento all'impegno n. 4, sul Fondo ordinario enti di ricerca (FOE), sottolinea la necessità di riassorbire i finanziamenti a progetti specifici all'interno delle assegnazioni ordinarie, nella consapevolezza del sostanziale fallimento della gestione di tali fondi. Nel registrare la disponibilità del Ministro ad intervenire attraverso una norma primaria, ribadisce comunque che ciò deve presupporre il ripristino delle risorse del Fondo

ordinario, a cui può aggiungersi l'obbligo per gli enti di emanare bandi annuali simili ai PRIN, dedicando almeno il 2 per cento della quota parte del FOE loro assegnato.

In ordine all'impegno n. 5, afferma che è auspicio condiviso la possibilità di contare su risorse aggiuntive da dedicare alla premialità. Non comprende pertanto la contrarietà del Ministro su tale impegno, motivata dall'esigenza di garantire comunque la premialità nonostante l'attuale assenza di finanziamenti aggiuntivi. Ritiene infatti che senza fondi ulteriori non sia possibile valorizzare il merito e dunque invita il Ministro a riconsiderare la posizione espressa.

Quanto all'impegno n. 6, ritiene che i limiti al *turn over* per gli enti di ricerca siano anacronistici, inutili e dannosi, atteso che la programmazione delle assunzioni si fa a *budget*. Nel prendere atto della contrarietà manifestata dal Ministero dell'economia e delle finanze, rileva invece positivamente la condivisione del ministro Giannini sull'idea che possa essere assegnata maggiore libertà nelle assunzioni fino ad una soglia massima, pari ad esempio all'80 per cento, dei fondi a bilancio. Segnala tuttavia che una disposizione siffatta dovrebbe al contempo prevedere l'eliminazione degli ulteriori vincoli vigenti per tali enti, nella prospettiva di implementare realmente l'autonomia responsabile. Non condivide infatti le disposizioni sul *turn over* attualmente contenute nel decreto-legge n. 90 del 2014 (Atto Senato n. 1582).

In relazione all'impegno n. 7, saluta con favore la piena concordanza del Ministro sulla definizione dello stato giuridico per i ricercatori ed i tecnologi, evidenziando peraltro l'eccessiva sindacalizzazione della professione benché ad oggi il contratto rappresenti l'unico collante all'interno degli enti.

In ordine all'impegno n. 8, relativo al Piano straordinario di assunzioni, deplora che i livelli di precariato negli enti di ricerca arrivino a soglie del 50 per cento e quindi ben più elevate rispetto agli altri comparti. Giudica pertanto intollerabile tale situazione, che vede gli enti costretti ad affidare il *core business* delle loro attività ai precari, sebbene ciò sia vietato in altri settori. Sollecita pertanto il Ministro, anche in questo caso, a rivedere la posizione espressa, secondo cui il problema delle assunzioni non deve essere affrontato in termini di riduzione del precariato. Reputa invece che debba assolutamente essere risolto tale fenomeno che rappresenta una piaga per gli istituti di ricerca.

Riguardo all'impegno n. 9, manifesta soddisfazione per la condivisione del Ministro sulla impostazione relativa ai contratti di lavoro. Prende atto peraltro che il Ministro privilegia il contratto a tempo determinato nella forma del *tenure track*, nonostante nello schema di risoluzione sia proposta una seconda tipologia di contratto con tutele paragonabili al tempo determinato ma con una maggiore flessibilità nella retribuzione. Ribadisce del resto che a suo avviso occorre eliminare tutte le altre tipologie di contratti, che non offrono tutele né compensi adeguati e che sono state anzi introdotte come conseguenza del blocco del *turn over* e delle misure



di contenimento della spesa. Alla luce della posizione del Ministro, si dichiara comunque disponibile modificare l'impegno n. 9.

Accantonando momentaneamente l'impegno n. 10, che rappresenta il punto di maggiore distanza rispetto alle posizioni espresse dal Ministro, il relatore passa all'impegno n. 11, compiacendosi della comunanza di intenti sulla necessità di scorporare la ricerca dal resto della Pubblica amministrazione e registrando positivamente la condivisione anche sugli impegni nn. 12 e 13.

Con riferimento all'impegno n. 14, lettera *a*), registra con soddisfazione la volontà del Ministro di eliminare la dicotomia del personale dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Nel sottolineare analoga condivisione sull'impegno n. 14, lettera *b*), ritiene che sull'impegno n. 14, lettera *c*), si sia verificata una incomprensione. Specifica infatti che, pur dichiarandosi favorevole al superamento degli assegni di ricerca, si pone attualmente un problema di scadenza degli assegni in corso prima che venga compiuta la razionalizzazione delle modalità di contratto di lavoro, di cui all'impegno n. 9. Si augura pertanto un intervento urgente per consentire il rinnovo di tale scadenza, nelle more di una riforma nel senso indicato.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'impegno n. 14, lettere *d*) ed *e*), ritorna alla divergenza di vedute sull'impegno n. 10, concernente la politica della ricerca. Rispetto ai modelli illustrati dal Ministro, fa notare in particolare che quello canadese sta vivendo un momento complicato dovuto al tendenziale spostamento sulla ricerca applicata. Tralasciando gli enti più piccoli, che probabilmente a ragione richiederebbero una razionalizzazione, si dichiara poi assolutamente contrario ad un accorpamento degli enti per aree tematiche, sul modello inglese, in quanto ciò significherebbe a suo giudizio disperdere le eccellenze. Sottolinea infatti che molti enti italiani fanno massa critica in Europa e sono titolari di collaborazioni internazionali, mentre i cosiddetti *research council* britannici svolgono prevalentemente attività di finanziamento, assimilabile ad una eventuale agenzia. Manifesta perciò il sospetto che i potenziali accorpamenti nascondano di fatto la volontà di ottenere risparmi proprio a danno della ricerca.

Con riferimento alla *governance* della ricerca, e alla eventuale separazione tra enti di ricerca ed università, dichiara comunque di voler compiere un ulteriore approfondimento, avvalendosi dell'opinione dei commissari e del Ministro, per giungere ad una nuova formulazione dell'impegno n. 10 basata su alcuni perni centrali, quali il superamento della frammentarietà e l'esigenza di coordinamento. Chiede quindi di rinviare la votazione dello schema di risoluzione, che sarà riformulata sugli aspetti già illustrati.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) conviene che, alla luce delle considerazioni del relatore e del Ministro, non possa essere assunta oggi alcuna decisione da parte della Commissione, tanto più che è in corso un dibattito tra tutti gli schieramenti. Nel manifestare perciò vivo interesse per il tema, si associa a nome del suo Gruppo alla richiesta di rinvio già avanzata dal

relatore, proponendo di giungere alla votazione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, anche al fine di collaborare per la redazione di un testo il più possibile condiviso.

Il senatore CONTE (*NCD*) aderisce a sua volta alla proposta, reputando necessario disporre di un tempo maggiore per l'esame del nuovo schema di risoluzione. Ringrazia peraltro il relatore e tutti i commissari per l'ampio lavoro svolto, sottolineando come ad aspetti generali si affianchino anche tematiche di dettaglio. Registra inoltre la sostanziale convergenza su molti aspetti tra il relatore, la Commissione e il Ministro, che ringrazia per l'attenzione dimostrata. Reputa infine assai importante la sinergia tra il Legislatore e l'Esecutivo su temi di assoluto rilievo.

Il PRESIDENTE ringrazia a sua volta il ministro Stefania Giannini per l'assidua presenza e per l'attenzione dimostrata rispetto alle linee di indirizzo indicate nel nuovo schema di risoluzione. Alla luce delle esigenze avanzate, prende atto che occorre un ulteriore approfondimento e si augura che si giunga all'approvazione di un testo finale all'unanimità.

Nell'ipotesi di un rinvio dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, conferma comunque che la Commissione non procederà all'incardinamento di nuovi affari assegnati prima della conclusione di quelli in corso inerenti lo stesso Dicastero, come concordato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione domani, giovedì 7 agosto, al termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 agosto 2014

### Plenaria

### 75<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### AFFARI ASSEGNATI

#### **Situazione del comparto risicolo italiano (n. 346)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 33)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale proposta, che si muove nella condivisibile ottica del pieno sostegno al comparto risicolo nazionale.

Il presidente FORMIGONI interviene per sottolineare come la Commissione abbia svolto un approfondito esame della tematica in discorso, coinvolgendo nelle consultazioni i rappresentanti del settore produttivo e del settore industriale del riso. Fa notare che si è registrata una visione unitaria tra Commissione e operatori del settore.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta, apprezzando lo schema testé illustrato dalla relatrice e le indicazioni ivi contenute a supporto della filiera del riso.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) preannuncia a sua volta il voto favorevole.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di risoluzione illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (n. 101)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente FORMIGONI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 16 settembre, alle ore 10,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 346 (Doc. XXIV, n. 33)**

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente la situazione del comparto risicolo italiano,

premessi che:

le risaie sono invasivi naturali per la raccolta delle acque, fondamentali strumenti per il contenimento dei rischi derivanti dalla fragilità idrogeologica del territorio nazionale;

il tema della situazione del comparto risicolo italiano è stato già dall’inizio della legislatura posto come prioritario nell’ambito delle attività della Commissione;

il 30 settembre del 2013 una delegazione della Commissione, insieme con l’omologa Commissione della Camera dei deputati ha svolto una visita presso il Centro ricerche sul riso. Il successivo 9 ottobre 2013 la Commissione ha svolto un’audizione dell’Ente nazionale risi nel corso della quale è stata rappresentata la situazione produttiva del comparto e sono stati evidenziati taluni profili di problematicità del settore;

negli ultimi anni il comparto risicolo ha risentito di una contrazione dei consumi legata al netto aumento delle importazioni dai Paesi Meno Avanzati (PMA);

l’applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008 – relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 – sta creando grave preoccupazione tra i rappresentanti della filiera risicola nazionale e comunitaria. Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione europea offre ai Paesi in via di sviluppo dazi doganali ridotti per determinati prodotti importati nel mercato europeo e, in particolare, vi è oltre a un regime generale anche un regime speciale a favore dei PMA. Per il settore risicolo, rilevano i dazi applicati sulle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar;

si è verificato un drastico mutamento del mercato del riso dalla campagna 2009/2010 con la completa liberalizzazione delle importazioni dai PMA. Infatti, il volume totale importato risulta triplicato rispetto alla campagna precedente, mentre il quantitativo importato dalla Cambogia risulta addirittura quintuplicato;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è fatto promotore, a livello comunitario, di un documento già presentato nelle competenti sedi europee, per promuovere un’iniziativa per l’attivazione

della clausola di salvaguardia della produzione risicola italiana contro le importazioni a tasso zero;

tenuto conto delle considerazioni espresse dai rappresentanti del comparto produttivo e industriale lo scorso 30 luglio,

impegna il Governo:

a proseguire nell'impegno presso la Commissione europea e le competenti sedi comunitarie per giungere alla concreta attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 978/2012;

ad adottare misure di tutela del riso italiano a livello nazionale, rendendolo riconoscibile come tale per il consumatore e salvaguardando la tradizione e la tipicità della filiera, anche rendendo immediatamente applicabile al riso e ai prodotti a base di riso la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari e affinché, nell'ambito del regolamento (UE) 1169/2011, siano introdotte a livello europeo norme uniformi sull'origine dei prodotti;

a procedere nel sostenere l'attività di riforma della legge 18 marzo 1958, n. 325, come prefigurata nell'articolo 23 del disegno di legge n. 1328 (collegato agricoltura), d'iniziativa governativa, all'esame in sede referente della Commissione;

a procedere alla creazione di un organismo unico competente alla fissazione dei prezzi, superando la pluralità delle borse merci;

a valutare iniziative di sostegno all'attività dell'Ente nazionale risi a tutela e promozione delle produzioni risicole.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il comparto dell'industria del legno in Italia è sempre stato importante in termini socio-economici, con un numero medio di addetti pari a circa 400.000 soggetti e un fatturato annuo di circa 34 miliardi di euro;

al momento il settore sta attraversando un grave periodo di crisi in termini di produzione ed esportazione;

l'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 ha previsto l'adozione di un decreto legislativo al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze *FLEGT* per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

l'immediata attuazione dei regolamenti citati, oltre che obbligatoria, risulta strategica al fine di non interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia, importatore netto di legnami tropicali, e i Paesi produttori di tali merci, per lo più africani e asiatici,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

relativamente all'articolo 2, che individua l'autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei citati regolamenti nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, si sollecita l'individuazione di una struttura operativa finalizzata alla collaborazione con le imprese e con le altre autorità nazionali competenti europee per giungere all'attuazione concreta del nuovo quadro normativo comune;

in riferimento al contributo finanziario fisso di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, nonché al corrispettivo dovuto per l'iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, si invita a prevedere che essi siano per quanto possibile contenuti nell'ammontare, eventualmente effettuando una valutazione comparativa con il trattamento degli operatori negli altri Stati membri dell'Unione europea;

all'articolo 4, comma 3, si invita a prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in sede di adozione del decreto ministeriale, volto a individuare i requisiti per l'iscrizione al registro degli operatori;



all'articolo 5, comma 2, si invita a specificare in modo puntuale la composizione numerica dei rispettivi rappresentanti dei soggetti partecipanti alla Consulta oggetto della disposizione;

si sollecita un sostegno alle attività del Corpo forestale dello Stato, chiamato a effettuare anche i controlli previsti dai due regolamenti in titolo, affinché possa disporre degli strumenti operativi necessari all'espletamento dei nuovi compiti e possa agire in modo coordinato rispetto alla normativa di settore;

si auspica lo svolgimento di un'attività di informazione e coinvolgimento degli operatori e delle imprese sul nuovo quadro normativo onde agevolare l'ottemperanza;

si evidenzia l'opportunità di verifiche prioritarie sul territorio nazionale rispetto alle importazioni dall'estero di prodotti finiti in legno da Paesi esterni all'Unione europea.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 109**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 agosto 2014

### Plenaria

### 95<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, accompagnato da Claudio Gagliardi, segretario generale, Tiziana Pompei, vice segretario generale, e Carlo de Vincentiis, dell'ufficio stampa.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese italiane: audizione di rappresentanti di Unioncamere**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Dardanello, presidente di Unioncamere, e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor DARDANELLO illustra un documento, che deposita agli atti della Commissione, soffermandosi sui temi della competitività e della produttività e sul ruolo delle Camere di commercio. Dopo aver tratteggiato la natura, le funzioni e le forme di finanziamento, si sofferma sulle funzioni di interesse generale, con particolare riguardo alla tenuta del registro delle imprese ed ai numerosi albi, ruoli ed elenchi professionali istituiti per lo svolgimento di specifiche attività economiche. Fornisce alcuni dati in merito al giudizio delle imprese sui servizi resi dalle Camere di commercio e passa ad illustrare l'impatto negativo delle misure previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, relativo alla riforma della pubblica amministrazione, con cui si prevede una riduzione del diritto annuale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Il rischio di tali misure è che manchi alle economie locali quel supporto che le Camere di commercio hanno garantito in questi anni, riversando sul territorio le risorse corrisposte alle stesse Camere da tutte le imprese. Evidenzia, inoltre, che la riduzione dell'ammontare del diritto annuale avrà dei riflessi negativi anche sulle funzioni obbligatorie che le Camere di commercio devono svolgere in base alla legge. In particolare ricorda che negli ultimi anni le attività si sono particolarmente concentrate nel favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi. La decurtazione del diritto annuale comporterà, quindi, l'impossibilità da parte delle Camere di commercio di svolgere le funzioni e le competenze attribuite dalla legge, tra cui anche la destinazione dei 70 milioni di euro ai confidi. Da ultimo, si sofferma sulle conseguenze negative delle disposizioni richiamate per i bilanci delle Camere di commercio e, in ultima analisi, per il bilancio dello Stato. Esprime, infine, un giudizio negativo sull'ipotesi di trasferire al Ministero dello sviluppo economico le competenze relative al registro delle imprese, mentre si sofferma su una serie di proposte che Unioncamere intende presentare per la riorganizzazione del sistema camerale.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere i contenuti della relazione svolta dal presidente Dardanello, mentre la senatrice FABBRI (*PD*) ricorda il ruolo fondamentale svolto dalle Camere di commercio a supporto delle piccole e medie imprese.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede invece alcune informazioni in merito al meccanismo dei fondi comunitari e all'eventuale coinvolgimento delle Camere di commercio.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), nel condividere le proposte formulate dal presidente Dardanello, preannuncia la presentazione di un disegno di legge organico di riforma del sistema camerale che auspica possa essere condiviso dai diversi Gruppi parlamentari presenti in Commissione. Ritiene, infatti, che la presentazione di un disegno di legge organico consentirebbe di approfondire nella Commissione competente per materia anche

le disposizioni relative alle Camere di commercio, attualmente contenute nel disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, presentato dal Governo.

Il dottor DARDANELLO, dopo aver fornito alcune informazioni ai senatori intervenuti, manifesta la massima disponibilità da parte di Unioncamere, in un'ottica di collaborazione interistituzionale, a fornire tutti gli elementi utili per l'istruttoria legislativa.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Dardanella per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che la documentazione consegnata sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 agosto 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 90**

*Presidenza del Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**150<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della salute Beatrice Lorenzin.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: seguito dell'audizione del Ministro della salute**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 giugno.

La PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, facendo presente che nel corso della seduta odierna potranno essere ulteriormente approfonditi i temi sottesi al Patto per la salute, nonché le problematiche concernenti la disciplina della fecondazione eterologa.

La senatrice PADUA (*PD*) sottolinea l'importanza delle attività di prevenzione ed auspica che venga dedicata maggiore attenzione al delicato ruolo svolto dalle strutture dipartimentali a ciò deputate. Segnala che alcuni dipartimenti, ad esempio nell'ambito della Regione Siciliana, sono particolarmente esposti, in relazione alla necessità di fronteggiare il fenomeno degli sbarchi di migranti. Saggiunge che, a suo avviso, occorrerebbe prestare maggiore attenzione anche alle attività dei consultori, che grazie alla particolare qualificazione dei propri operatori possono, se adeguatamente supportati, accompagnare le persone in un percorso di genitorialità responsabile e consapevole.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) ritiene interessanti le indicazioni contenute nel Patto per la salute per ciò che attiene alla riorganizzazione della rete ospedaliera e formula l'auspicio che le risorse così recuperate possano essere destinate al rafforzamento della medicina territoriale. Reputa necessari approfondimenti in tema di gestione delle risorse di personale, osservando che a tale riguardo il Patto per la salute reca indicazioni suscettibili di precisazione. In particolare, ravvisa l'opportunità di una più compiuta definizione dei fabbisogni di personale in relazione alle esigenze assistenziali. In conclusione, auspica maggiori delucidazioni anche in ordine al tema degli ospedali di comunità a gestione infermieristica.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) si associa alla richiesta di maggiore attenzione per le tematiche della prevenzione, sottolineando che il cordone sanitario dispiegato a protezione del Paese non appare adeguato. Quanto al tema della fecondazione eterologa, chiede se nella predisposizione della normativa si stiano tenendo in adeguata considerazione gli aspetti legati alla necessità di personale qualificato, onde evitare gravi disguidi operativi, quali quelli recentemente riportati dagli organismi di informazione.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), relatrice per la procedura informativa, premette che il Patto per la salute recentemente definito rappresenta, a suo avviso, il migliore dei testi attualmente possibili, pur presentando diversi

aspetti potenzialmente problematici. Si tratta in sostanza, a suo giudizio, di una mera elencazione di impegni per il futuro, alcuni dei quali già in passato assunti e disattesi. Ritiene, in primo luogo, meritevole di approfondimento la questione cruciale dei fondi garantiti alle regioni per il triennio considerato. Quanto alla prefigurata revisione dei livelli essenziali di assistenza, stima necessario sapere quale sia il saldo finanziario atteso, alla luce dei previsti interventi di compensazione tra i vari settori assistenziali. In merito alla riforma dei *ticket* sanitari, ravvisa l'opportunità di adeguati approfondimenti in ordine all'impatto dell'intervento: dal momento che è espressamente prevista l'invarianza dei saldi ad ogni livello, è cruciale comprendere quali saranno i criteri informativi della revisione. Per quanto attiene al personale sanitario, auspica siano rese note le iniziative poste in essere, o allo studio, per ovviare alla situazione drammatica determinata dalle disposizioni restrittive a più riprese adottate, che a suo parere stanno sottoponendo il sistema ad un vero e proprio logoramento. In particolare, chiede se il Ministro ritenga opportuno ricorrere a forme di «staffetta generazionale», che consentirebbero l'ingresso di nuova forza lavoro all'interno del Servizio sanitario nazionale. Da ultimo, auspica un momento di riflessione sulla qualità e l'adeguatezza delle preposizioni alle posizioni di vertice delle agenzie sanitarie.

La senatrice PUPPATO (PD) chiede anzitutto quale sia lo stato dell'arte per ciò che attiene alla definizione dei costi *standard* in sanità. In tema di fecondazione eterologa, domanda per quali motivi il Ministro della salute si sia orientato all'adozione di un decreto-legge, in contrasto con l'opinione prevalente tra i giuristi, secondo la quale sarebbero necessarie e sufficienti nuove linee guida, alla luce del recente intervento della Corte costituzionale. A tale riguardo, pone in rilievo che la Regione Toscana ha già assunto un'autonoma iniziativa per rendere concretamente operative le statuizioni della Corte costituzionale, a riprova del fatto che non è indispensabile un intervento del legislatore statale. In conclusione, fa presente che le linee guida appaiono preferibili anche perché costituiscono uno strumento giuridico più duttile, essendo suscettibili di modificazioni tempestive alla luce delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche.

Il senatore ROMANO (PI) fa proprie le richieste di chiarimenti in tema di fecondazione eterologa già avanzate dalla senatrice Puppato.

Ha quindi la parola la senatrice FUCKSIA (M5S), per porre alcuni brevi quesiti in aggiunta a quelli formulati nel corso della prima parte dell'audizione. Chiede di sapere che destinazione avranno i 4 miliardi di risparmio derivanti dal Patto per la salute precedentemente stipulato, e per quali motivi i contenuti del Patto per la salute 2014-2016 appaiano singolarmente mutuati dalle linee guida elaborate dalla regione Veneto.

La PRESIDENTE osserva che, al di là dello strumento giuridico prescelto, è cruciale che venga assicurata quanto prima completa attuazione



alla recente sentenza della Corte costituzionale in tema di fecondazione eterologa.

Il ministro LORENZIN, nel riservarsi di fornire in altro momento ulteriori delucidazioni sul Patto per la salute, segnala che è già stata raggiunta l'intesa sul regolamento concernente la definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, a riprova del fatto che il Governo intende rendere immediatamente operative le pattuizioni con le Regioni.

Si sofferma quindi più diffusamente sulle problematiche sottese alla disciplina in materia di fecondazione eterologa. Fa presente che gli approfondimenti giuridici condotti in merito alla recente sentenza della Corte costituzionale hanno fatto emergere la necessità dell'adozione di un decreto-legge, al fine di porre un'adeguata base legislativa rispetto ad alcuni profili essenziali: recepimento della normativa europea; possibilità di effettuare la fecondazione eterologa anche presso strutture pubbliche; istituzione di un registro che consenta la tracciabilità del percorso dei gameti, contemperando le esigenze di tutela dei nascituri con quelle di anonimato dei donatori; previsione di attività assistenziali e di supporto in favore dei donatori; previsione di un numero massimo di donazioni e di limiti d'età per i donatori.

Soggiunge che il decreto-legge allo studio non è alternativo, ma complementare alle linee guida, che verranno successivamente definite nella cornice della legislazione di livello primario, recentemente ritenuta necessaria anche dall'Avvocatura della regione Toscana. Fa inoltre presente che, nella predisposizione della normativa in questione, il Ministero della salute sta mantenendo un approccio scevro da preconcetti di carattere ideologico e unicamente teso alla trattazione degli aspetti di natura strettamente sanitaria, al fine di garantire l'accesso alla fecondazione eterologa, in condizioni di sicurezza, anche presso strutture pubbliche, a tutela delle persone che potrebbero vedere le proprie legittime aspirazioni ostacolate da difficoltà di ordine economico. In conclusione, sottolinea la necessità che i centri di procreazione medicalmente assistita siano sottoposti a controlli rigorosi, così come tutte le altre strutture che erogano prestazioni sanitarie, e che le persone richiedenti la fecondazione eterologa possano disporre preventivamente di una esaustiva informazione circa tutti gli aspetti e le implicazioni della procedura.

La PRESIDENTE, ringraziata la Ministro della salute per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 agosto 2014

**Plenaria****89<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MARTELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-01147, sulla inadeguatezza dei sistemi fognari e depurativi negli agglomerati ricadenti nell'ambito territoriale di Catania, con particolare riferimento a quelli di Catania, Acireale e Misterbianco. La crescente attenzione rispetto a simili criticità ha indotto il Ministero dell'ambiente a creare condizioni utili per una celere realizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative, in particolare, fornendo indirizzo e coordinamento alle Regioni coinvolte nelle procedure di infrazione comunitaria per la violazione della direttiva 91/271/CEE. L'*iter* istruttorio – avviato nel dicembre 2011 dal Ministero con il coinvolgimento degli uffici competenti delle Regioni, nonché con l'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Ministero dello sviluppo economico – ha portato all'individuazione degli interventi necessari al superamento della procedura 2004/2034, con conseguente assegnazione mediante la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, di congrue risorse finanziarie. La fase attuativa compete a Regioni, Comuni e altri Enti locali individuati negli Accordi di Programma Quadro (APQ) sottoscritti tra Regioni e Ministero dello sviluppo economico. L'APQ per la Regione Siciliana è stato sottoscritto il 30 gennaio 2013. Il Ministero dell'ambiente è tenuto a valutare i progetti predisposti dai soggetti attuatori e posti a

base di gara, per una verifica dell'efficienza e dell'efficacia del progetto rispetto al vincolo di conseguire l'obiettivo di ottemperare correttamente alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012, inerente gli agglomerati oggetto della citata delibera CIPE n. 60 del 2012. Il Ministero è inoltre tenuto a effettuare il monitoraggio *in itinere* e *ex post* degli interventi. Tale attività è stata, sino ad oggi, assicurata anche grazie al contributo dell'Unità tecnica specialistica di supporto, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. Ad oggi, sono stati trasmessi al Ministero dell'ambiente 159 progetti, di cui 109 finanziati con la delibera CIPE 60/2012 e 50 finanziati con altre delibere CIPE, per un valore complessivo di € 1.284.966.025. La Sicilia ha presentato 62 progetti per un costo complessivo di € 882.249.007, che sono stati esaminati e valutati. Di questi, per uno sono in corso i lavori, mentre sei hanno ricevuto il decreto regionale di impegno e finanziamento per i quali la Regione assicura che saranno appaltati entro il 2014 e 21 sono in corso di decretazione ed appalto. I restanti interventi esaminati risultano essere ancora in fase progettuale e non è prevista la data per l'appalto. In merito agli interventi in provincia di Catania sono emerse problematiche connesse anche alla localizzazione degli impianti di depurazione e alla necessità di acquisire ulteriori dati per sviluppare maggiormente la progettazione. Si tratta dei casi maggiormente critici, che da soli assorbono quasi la metà delle risorse assegnate alla Regione Siciliana e circa un terzo di tutte le risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 60 del 2012, per i quali si sta valutando la possibilità di mettere in campo iniziative, anche di sostituzione, volte ad accelerare la progettazione e la esecuzione delle opere. In tema di ripartizione delle competenze in materia di regolazione del servizio idrico integrato (SII), spetta allo Stato fissare principi a garanzia della concorrenza e della tutela ambientale e alle Regioni il compito di delineare i confini territoriali entro cui organizzare il servizio secondo modalità di cooperazione per la regolazione del servizio stesso. Agli Enti locali spetta l'onere di pianificare e programmare gli interventi necessari a garantire un servizio di qualità, la scelta del modello gestionale, il compito di provvedere, nel rispetto delle regole della concorrenza, all'affidamento del servizio e alla vigilanza ed al controllo dell'attuazione dei piani d'ambito. Nell'assetto del nuovo quadro normativo e regolamentare sul SII, il Ministero dell'ambiente ha visto ridotte le proprie competenze a favore di un approccio rinnovato che vede l'intervento di un regolatore indipendente, con maggiori poteri e maggiore capacità operativa. In via generale per gli altri servizi idrici, spettano al Ministero dell'ambiente tutte le funzioni relative alla fissazione ed al perseguimento degli obiettivi ambientali, alla qualità della risorsa e ai poteri di indirizzo e coordinamento. Spetta alla Regione Siciliana la competenza di provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali di riferimento per la gestione del SII. In tale contesto, la dimensione territoriale coincidente con gli agglomerati non appare peraltro adeguata a garantire il soddisfacimento dei criteri di unità del bacino idrografico o sub-bacini, del superamento della frammentazione delle gestioni ed il con-

seguiimento di adeguate dimensioni gestionali sanciti dal legislatore (legge n. 36 del 1994 e decreto legislativo n. 152 del 2006) che, come parametri minimi necessari, permetterebbero di offrire un servizio di qualità attraverso una gestione di tipo industriale che tenda all'efficacia, all'efficienza ed economicità del servizio stesso.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) si dichiara soddisfatto della risposta del Rappresentante del Governo, dalla quale si evince la consapevolezza della gravità delle vicende che riguardano l'ambito territoriale ottimale (ATO) di Catania, imputabili alla incapacità amministrativa di Regione ed Enti locali. Auspica infine che il Governo valuti – laddove compatibile – la soluzione del commissariamento.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MARTELLI comunica che la seduta già prevista per venerdì 8 agosto 2014 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 agosto 2014

### Plenaria

77<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CHITI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti relativi al provvedimento in esame, a disposizione dei Senatori.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alle sedute del 15, del 16, del 22 e del 30 luglio.

L'emendamento 2.1 decade per assenza del proponente.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.11 e 3.12 e li trasforma negli ordini del giorno G/1533/3/14, G/1533/4/14, G/1533/5/14, G/1533/6/14, G/1533/7/14, G/1533/8/14 e G/1533/9/14, pubblicati in allegato.

Successivamente, i senatori Rita GHEDINI (*PD*), COCIANCICH (*PD*) e FLORIS (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma ai suddetti ordini del giorno, i quali, previo parere favorevole del relatore, vengono accolti dal Governo.

Gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.14, 3.15 e 3.16 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Stante il parere favorevole del relatore e la posizione del Governo, che si rimette alla Commissione, verificata la presenza del numero legale, è approvato l'emendamento 3.8.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.13.

Messo in votazione, l'emendamento 4.1, fatto proprio dal senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), è respinto.

Messo in votazione, l'emendamento 5.1, fatto proprio dal senatore PICCINELLI (*FI-PdL XVII*), è respinto.

La senatrice DONNO (*M5S*) fa proprio l'emendamento 7.1 che, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PICCINELLI (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 7.2 che, posto in votazione, è respinto.

L'emendamento 7.3 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.1 a sua firma, auspicandone l'approvazione in quanto volto a valorizzare la competenza dei medici per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

La relatrice senatrice CARDINALI (*PD*), con il supporto della posizione del Governo, si esprime in senso contrario su tale emendamento, che mira a sostituire completamente l'articolo 13, impedendo la sanatoria della relativa procedura di infrazione.

La Commissione, quindi, conviene di procedere alla bocciatura tecnica della suddetta proposta emendativa.

Posto in votazione, l'emendamento 13.2 è respinto.

L'emendamento 14.1, fatto proprio dalla relatrice CARDINALI (*PD*) e dalla senatrice FISSORE (*PD*), dopo un intervento del senatore CO-

CIANCICH (*PD*), che auspica interventi emendativi della Commissione nella misura più contenuta possibile, è posto in votazione e approvato.

Gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4 decadono per assenza dei proponenti.

Posto in votazione, l'emendamento 17.6 del Governo (pubblicato in allegato) interamente soppressivo dell'articolo 17, cui aderisce la relatrice CARDINALI (*PD*), è approvato.

Sono conseguentemente preclusi dalla votazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 17 gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5.

Gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Previa dichiarazione di voto del senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che evidenzia la disparità di trattamento tra imprese che potrebbe conseguire all'approvazione dell'articolo 18 del disegno di legge in esame, l'emendamento 18.1, messo ai voti, è respinto.

Gli identici emendamenti 18.4 e 18.5, fatti propri dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*), sono posti in votazione distintamente e respinti.

I senatori GUALDANI (*NCD*) e FISSORE (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 18.2, che, previo parere favorevole del relatore, con la posizione del Governo che si rimette alla Commissione, viene posto in votazione e approvato.

Gli emendamenti 18.3, 18.6, 18.7 e 18.8 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 18.2.

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira gli emendamenti 19.1 e 19.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e FLORIS (*FI-PdL XVII*), la Commissione procede alla bocciatura tecnica dell'emendamento 19.2.

Posto in votazione, l'emendamento 20.7 del Governo interamente soppressivo dell'articolo 20, cui aderisce la relatrice CARDINALI (*PD*), è approvato, comportando conseguentemente la preclusione degli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 e 20.6.

Posto in votazione, l'emendamento 21.7 del Governo interamente soppressivo dell'articolo 21, cui aderisce la relatrice CARDINALI (*PD*), è approvato.

Sono conseguentemente preclusi dalla votazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 21 gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 e 21.6.

Posto in votazione, l'emendamento 22.17 del Governo interamente soppressivo dell'articolo 22, cui aderisce la relatrice CARDINALI (PD), è approvato con la conseguente preclusione degli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15 e 22.16.

Posto in votazione, l'emendamento 23.1 è respinto.

Posto in votazione, l'emendamento 24.1 del Governo interamente soppressivo dell'articolo 24, cui aderisce la relatrice CARDINALI (PD), è approvato.

Gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.3, fatti propri dal senatore URAS (*Misto-SEL*), sono posti in votazione distintamente e respinti.

Sono, quindi, posti in votazione distintamente gli emendamenti 27.1 e 27.2, che sono respinti.

L'emendamento 28.1, fatto proprio dal senatore URAS (*Misto-SEL*), è posto in votazione ed è respinto.

L'emendamento 29.1, fatto proprio dal senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), è posto in votazione ed è respinto.

Sono, quindi, posti in votazione ed approvati gli identici emendamenti 30.1, 30.2, 30.3 e 30.4, interamente soppressivi dell'articolo 30.

Conseguentemente, vengono preclusi gli emendamenti 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 e 30.9.

Gli emendamenti 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9 e 32.10, fatti propri dal senatore URAS (*Misto-SEL*), sono messi in votazione distintamente e respinti.

L'emendamento 37.1, fatto proprio dal senatore URAS (*Misto-SEL*), è posto in votazione e respinto.

Gli emendamenti 38.2 e 38.3 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

La Commissione, successivamente, approva l'emendamento 38.1 (testo 2), pubblicato in allegato, nella riformulazione richiesta dal relatore e dal Governo che ha condizionato il parere favorevole all'eliminazione dell'inciso «in deroga alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2».



L'emendamento 40.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'emendamento 40.2, cui il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma, posto in votazione è respinto.

Terminata la votazione di tutti gli emendamenti, il PRESIDENTE pone in votazione gli ordini del giorno G/1533/1/14 e G/1533/2/14 (già em. 16.0.1), pubblicati rispettivamente in allegato alle sedute del 15 e del 22 luglio, che vengono accolti.

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra quindi due proposte di coordinamento all'articolo 3 e una proposta di coordinamento all'articolo 27, pubblicate in allegato, Coord.1, Coord.2 e Coord.3, le quali sono poste in votazione distintamente ed approvate.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad essa apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì il relatore ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

### G/1533/3/14

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA,  
STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»,

impegna il Governo a valutare la possibilità che all'articolo 5 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter sia inserito il seguente:

«5-quater. In tutti i casi in cui la revoca o il rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno non siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, né a seguito di una misura di sicurezza dell'espulsione, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto e motivato dell'inizio del procedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo e dei motivi ostativi al mantenimento o al rinnovo del titolo di soggiorno tradotta anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di fare pervenire per iscritto al questore stesso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali controdeduzioni o elementi a favore del mantenimento o del rinnovo del titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo; in tali casi il provvedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo può essere adottato dal Questore soltanto dopo il decorso di tale termine e deve essere motivato anche con riferimento agli eventuali elementi e contro deduzioni fatti pervenire. In ogni caso la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per la condanna per un reato commesso in Italia possono essere disposti soltanto quando si tratta di sentenza definitiva per un delitto doloso tra quelli indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale che condanna a pena detentiva, già scontata, e il comportamento tenuto dallo straniero costituisce una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza dello Stato o ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica e tenuto conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età,

della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».

---

**G/1533/4/14**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*»,

impegna il Governo a valutare la possibilità che al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano effettuate le seguenti modifiche:

– all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo»;

– all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli stranieri che sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere via terra, via mare o via aria o che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso, si applica l'articolo 10-*bis*»;

– l'articolo 10-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 10-*bis*. – (Stranieri in situazione di soggiorno irregolare: accertamenti, rilascio di titoli di soggiorno e decisione di rimpatrio). – 1. Lo straniero si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato:

*a)* se non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso previste nell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e non è titolare in Italia di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o rilasciato ad altro titolo;

*b)* se è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi o in corso di rilascio o di rinnovo, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per motivi umanitari in corso di validità o di rinnovo;

*c)* se è sprovvisto di un titolo di soggiorno valido o in corso di rilascio o di rinnovo, esclusi i casi di identificazione durante le verifiche di

frontiera svolte all'attraversamento delle frontiere esterne in uscita dal territorio dello Stato;

d) se entra nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera o essendo comunque sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi e di un visto di ingresso, ove prescritto;

e) se è fermato o scoperto dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria delle frontiere o del territorio dello Stato;

f) se si presenta ai valichi di frontiera sprovvisto dei requisiti previsti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato ed è comunque ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso;

g) se è comunque trovato nel mare territoriale o a bordo di un aeromobile che giunge ad un aeroporto italiano o a bordo di un natante che è in navigazione nel mare territoriale ovvero in zona contigua al mare territoriale e in tali casi è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione o di un valido titolo di soggiorno o si hanno elementi per dubitare della sua identità o nazionalità o comunque deve essere soccorso trovandosi in situazione di bisogno o di pericolo per la sua salute o incolumità personale;

h) se al momento della dimissione da un istituto penitenziario per qualsiasi motivo, anche a seguito di cessazione di misura cautelare detentiva, non sono ancora identificate la sua identità o nazionalità o è sprovvisto di documenti di identificazione o di un valido titolo di soggiorno».

2. La persona che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 e che vi sia condotta essendo stata comunque soccorsa in situazione di bisogno o di pericolo, anche nelle acque internazionali, è subito accompagnata, anche dai pubblici ufficiali, presso un centro di prima accoglienza o presso i servizi sanitari per i necessari accertamenti medici e le necessarie prestazioni assistenziali previste dall'articolo 35. Il soccorso deve avvenire anche a bordo del natante italiano che svolge le necessarie operazioni di salvataggio di migranti nelle acque del mare territoriale o nelle acque internazionali e in tal caso la persona soccorsa è accompagnata al primo porto italiano sicuro e il comandante del natante italiano avvisa immediatamente le autorità marittime o di pubblica sicurezza della situazione di difficoltà dei migranti e delle necessità di soccorso e di assistenza sanitaria. Lo straniero che deve essere assistito per necessità di pubblico soccorso deve essere anzitutto avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso.

3. Al minore che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 non accompagnato da un adulto responsabile si applicano gli articoli 402 e 403 del codice civile, gli articoli 32 e 33 e le loro norme di attuazione, nonché le altre norme a tutela dei minori. In caso di incertezza sull'età della persona si applicano le norme in materia di minori e l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità

di pubblica sicurezza, dispone le verifiche e gli accertamenti secondo le modalità previste dalle norme legislative in vigore.

4. La persona che si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 1 è accompagnata presso i locali degli uffici di polizia a cura degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai fini della identificazione ai sensi dell'articolo 396 del codice di procedura penale e ai sensi dell'articolo II della legge 18 maggio 1978, n. 191. La persona che trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 1 sia accompagnata o si presenti spontaneamente presso un ufficio di polizia può essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici.

5. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 dopo che siano stati svolti i rilievi fotodattiloscopici:

a) è immediatamente sottoposto ad arresto o a fermo nelle ipotesi previste dalla legge ovvero nei suoi confronti è ripristinata l'esecuzione della pena detentiva nei casi indicati dall'articolo 16;

b) è sottoposto a trattenimento provvisorio per un massimo di 96 ore presso un centro di permanenza temporanea disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dal Questore con provvedimento scritto e motivato qualora sia destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi di sicurezza pubblica, previsti nell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), ovvero abbia violato il divieto di rientro nel territorio dello Stato disposto a seguito di espulsione adottata a titolo di misura di sicurezza;

c) è riportato in un centro di permanenza temporanea se era sottoposto a trattenimento, qualora se ne sia illegittimamente allontanato e in tale caso ricominciano a decorrere i termini del trattenimento interrotti dall'indebito allontanamento, salvo che il Questore gli consegni l'ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis o disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater;

d) è nuovamente soggetto alle misure restrittive diverse dal trattenimento indicate nell'articolo 14, comma 1-bis, se era espulso ed era stato ad esse sottoposto e se ne era sottratto, salve le possibilità di applicare allo straniero diverse misure in base alle disposizioni degli articoli 13 e 14 o di disporre il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater.

6. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 che non si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 5 deve essere subito rimesso in libertà subito dopo l'identificazione, da svolgersi in ogni caso entro 12 ore dal momento in cui sia stato accompagnato presso i locali della Questura, qualora anche a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, si accerti la sua identità o nazionalità e la sua titolarità di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rilascio o in corso di rinnovo.

7. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1, 2 e 4 il quale, dopo che siano stati svolti gli eventuali rilievi fotodattiloscopici, non si trovi in una delle situazioni indicate nei

commi 5 e 6 svolge subito un colloquio presso gli uffici della Questura o con personale da essa delegato finalizzato a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertare l'identità e la nazionalità della persona, a reperire i suoi documenti di viaggio e a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova in Italia, i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Il colloquio si svolge con l'ausilio di un interprete qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri. In ogni caso nel colloquio lo straniero deve essere informato in lingua a lui comprensibile della sua condizione giuridica, della possibilità di presentare immediatamente alla stessa Questura domanda di protezione internazionale ovvero domanda di rilascio di un titolo di soggiorno in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 18, 18-bis, 19, 20, 22, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 del presente testo unico ovvero domanda di rilascio di carta di soggiorno per familiari italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea nei casi previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e, in mancanza, delle possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso sia identificato ovvero di usufruire di forme di rimpatrio volontario assistito.

8. Lo straniero si trova altresì in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato se si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il suo permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dall'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. Tuttavia in tali casi qualora lo straniero abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, che sia stato disposto non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, né per la condanna per reati, né per l'uso di documenti falsi o contraffatti, si considera in situazione di soggiorno irregolare soltanto dopo che sia trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto o rifiuto di rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno senza che il provvedimento sia stato impugnato o se, dopo l'impugnazione, il giudice non ne abbia ordinato la sospensione o il ricorso giurisdizionale sia stato rigettato.

9. Nelle ipotesi indicate al comma 7, dopo lo svolgimento del colloquio ivi previsto, e nelle ipotesi indicate nel comma 8, sulla base degli elementi raccolti dal Questore d'ufficio e di quelli forniti da altre autorità

o dallo stesso straniero o dal suo difensore o da ente che opera in favore degli stranieri:

a) qualora lo straniero manifesti in qualsiasi modo la volontà di presentare domanda di protezione internazionale il Questore avvia le procedure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e contestualmente dispone in suo favore l'immediato accesso alle misure di accoglienza e di assistenza nei casi e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e successive modificazioni e integrazioni;

b) qualora lo straniero si trovi in una delle condizioni indicate negli articoli 18, 18-bis e 22, comma 12-*quater*, del presente testo unico il Questore ne informa immediatamente il competente Procuratore della Repubblica e previo suo parere favorevole gli rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari e, nei casi indicati nell'articolo 18, lo avvia ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;

c) qualora lo straniero si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 31, comma 3, il Questore ne informa i servizi sociali territoriali e il competente Tribunale per i minorenni e, su autorizzazione del tribunale stesso, gli rilascia il permesso di soggiorno per assistenza minore;

d) qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 17, 19, 20, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 o nel regolamento di attuazione del presente testo unico che comunque consentono il rilascio di un permesso di soggiorno il Questore rilascia, anche d'ufficio, uno dei titoli di soggiorno previsti da tali disposizioni; inclusi i casi in cui sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi costituzionali, internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia;

e) qualora sia comprovato che lo straniero debba ricevere le cure indicate nell'articolo 35 gli rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per tutta la durata delle cure;

f) il Questore raccoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Il Questore, d'ufficio o su proposta documentata dell'interessato o di enti o associazioni operanti in favore dello straniero, con proprio provvedimento motivato, adottato in conformità ai principi e ai criteri predeterminati individuati dal Consiglio territoriale per l'immigrazione e approvati dal Ministro dell'interno o, in mancanza, col parere favorevole di tutti i componenti dello stesso Consiglio, può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile e convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno, allo straniero che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 7 e nel comma 8, sia identificato e titolare di un valido documento di identificazione, non risulti in Italia condannato o indagato per alcun tipo di reato, né pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, e pur non avendo i requisiti

per ottenere il rilascio di alcun tipo di titolo di soggiorno indicato nel comma 9, si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) straniero che non risulti segnalato ai fini della non ammissione in altri Stati dell'Unione europea, il quale disponga per sé per almeno un anno di un alloggio idoneo ad uso di abitazione e di documentati mezzi di sostentamento in Italia derivanti da fonti lecite, commisurati ad un importo annuo non inferiore a quello dell'assegno sociale ricavati anche dallo svolgimento di fatto di un'attività lavorativa irregolare denunciata ai sensi dell'articolo 22 ovvero che possano essere messi a sua disposizione in modo legale e immediato, anche da persone legalmente residenti in Italia e incensurate, diverse dai familiari aventi i requisiti per attuare l'unità familiare nei casi indicati negli articoli 28, 29, 30 e 31, le quali si impegnino volontariamente e con idonee garanzie finanziarie disciplinate dal regolamento al sostentamento dello straniero;

b) straniero, i cui legami personali e familiari in Italia, valutati soprattutto con riguardo alla loro intensità, alla loro durata e alla loro stabilità, alle condizioni di vita e di salute dell'interessato, alla sua età, al suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e alla natura dei suoi legami con gli eventuali familiari nel Paese di origine, sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto.

11. Nei confronti dello straniero che trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 7 e 8 non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro titolo di soggiorno ai sensi del comma 9 e del comma 10 il Questore adotta una decisione di rimpatrio e in tali casi:

a) ammette immediatamente alle misure del rimpatrio volontario e assistito previste dall'articolo 14-ter lo straniero identificato che dichiari di voler ritornare volontariamente e immediatamente nel suo Stato di origine e di voler essere assistito ai fini del viaggio del rientro e del suo reinserimento sociale, purché non abbia già usufruito in passato di tali misure o non abbia trasgredito il divieto di rientro previsto per effetto di un precedente provvedimento di espulsione o non risulti espulso ad altro titolo o non abbia trasgredito il termine per la partenza volontaria in caso di precedenti decisioni di rimpatrio; in tale ipotesi la decisione di rimpatrio concede allo straniero un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e so-



ciali e sui modi e i tempi prescritti dal programma di rimpatrio volontario assistito per fruire delle misure previste in suo favore;

*b)* adotta la decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero che si trovi in situazione diversa da quella indicata nella lettera *a)* e gli concede un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato, sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali. La decisione di rimpatrio adottata nei confronti dello straniero, il quale non sia identificato o per il quale sussistano elementi concreti ed attuali che facciano ritenere sussistente il rischio della fuga indicato nell'articolo 13, comma 4-*bis*, comporta l'espulsione disposta dal Prefetto e convalidata dal tribunale ai sensi dell'articolo 13, comma 5-*bis* e l'adozione immediata a titolo provvisorio da parte del Questore di una delle misure previste dall'articolo 14.

12. La decisione di rimpatrio è adottata dal Questore con atto scritto e motivato, deve essere tradotta in lingua comprensibile all'interessato ed è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno ed in tal caso è altresì revocato di diritto e privo di ogni altro effetto il provvedimento di espulsione disposto a seguito della decisione di rimpatrio revocata. Lo straniero entro i cinque giorni precedenti il termine ultimo per la partenza volontaria può sempre presentare al Questore la domanda scritta e motivata di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio, indicando gli elementi, anche nuovi o sopravvenuti, che gli consentirebbero il rilascio di un titolo di soggiorno e su tale domanda il Questore si pronuncia entro i due giorni successivi. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di modificazione o di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto contenente l'indicazione dei motivi che impediscono il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dei commi 9 e 10, e dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al tribunale ordinario del luogo in cui lo straniero si trova, anche per le vie brevi e contestualmente al giudizio sulla richiesta di autorizzazione all'espulsione prevista nell'articolo 13, comma 2-*quater* o al giudizio sulla convalida del provvedimento espulsivo previsto nei casi indicati dall'articolo 13, comma 5-*bis* o al giudizio sul reclamo presentato ai sensi dell'articolo 13, comma 8; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria.

13. Qualora lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente articolo richieda più di 12 ore il Questore può disporre nei confronti dello straniero, con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione in lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza in lingua a scelta dell'interessato tra inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese, l'obbligo di dimora

in un determinato luogo per un periodo non superiore a 72 ore, avvisandolo che in caso di trasgressione sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di rimpatrio e sarà adottato il provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera;

– all’articolo 13, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

«2-quater. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio ai sensi del comma 11, lettera b), dell’articolo 10-bis e il Prefetto abbia ottenuto dal tribunale ordinario in composizione monocratica l’autorizzazione espressa ad adottare il provvedimento espulsivo, recante anche le modalità di esecuzione. Nelle more della decisione del tribunale il Questore può disporre in via provvisoria una delle misure indicate nel comma 1 o nel comma 1-bis dell’articolo 14 nei confronti dello straniero per il quale abbia chiesto anche l’esecuzione con accompagnamento immediato alla frontiera. La richiesta scritta e motivata al tribunale, recante anche la modalità di esecuzione prescelta, deve pervenire al tribunale, entro 48 ore dalla adozione delle misure provvisorie e deve essere contestualmente consegnata allo straniero o notificata al domicilio eletto dallo straniero nel colloquio svolto in questura ai sensi dell’articolo 10-bis, e al suo difensore e deve essere tradotta in una lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo o cinese. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato, se è reperibile, è tempestivamente informato e se è sottoposto ad una delle misure indicate nell’articolo 14 è condotto nel luogo in cui il tribunale tiene l’udienza. Nei casi in cui lo straniero non sia reperibile la data dell’udienza e l’invito a comparire sono notificati al domicilio eletto. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia nominato anche durante l’udienza. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal tribunale nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il Prefetto può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, anche in accordo col Questore. Il tribunale, sentito lo straniero, se presente, e il suo difensore, acquisita anche d’ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, si pronuncia entro 48 ore dal ricevimento della richiesta del Questore con proprio decreto scritto e motivato, che deve essere tradotto in lingua comprensibile allo straniero. Il tribunale autorizza l’adozione dell’espulsione soltanto se verifica che nella situazione concreta dello straniero sussistono i presupposti del provvedimento di rimpatrio, che è impossibile rilasciare allo straniero qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, che sussistono i presupposti per adottare ed eseguire il provvedimento

di espulsione e che non sussistono i divieti previsti nell'articolo 19, indica il tipo di esecuzione del provvedimento espulsivo sulla base della situazione concreta dello straniero, convalida la misura adottata ai sensi dell'articolo 14 se ne sussistono i presupposti e se autorizza l'accompagnamento alla frontiera dispone altresì una delle misure indicate nell'articolo 14 qualora sia necessario il nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente o non sia possibile eseguire con immediatezza l'accompagnamento. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno la decisione di rimpatrio è revocata o annullata, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine, di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria»;

– all'articolo 13, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

«Il nulla osta all'espulsione non deve essere richiesto o concesso qualora non sia stata identificata l'identità o la nazionalità dello straniero ovvero o qualora si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o dall'articolo 12 del presente testo unico. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, è disposta una delle misure indicate nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 14; se tale misura non è stata disposta dal tribunale ai sensi del comma 2-*quarter* il Questore ne fa richiesta scritta e motivata al Tribunale stesso, che si pronuncia entro le 48 ore successive al ricevimento, della domanda, e nelle more della decisione del Tribunale il Questore dispone la misura a titolo provvisorio; in ogni caso la misura ha la durata massima corrispondente al termine per l'ottenimento del nulla osta e per la successiva esecuzione dell'accompagnamento ai sensi dell'articolo 14»;

– all'articolo 13, comma 4-*bis*, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità o scaduto, salvo che la persona sia stata precedentemente identificata con certezza tramite rilievi fotodattiloscopici»;

– all'articolo 13, comma 4-*bis*, alla fine della lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, chiunque dimostri al Questore che lo straniero stesso nei giorni successivi alla consegna del decreto espulsivo e fino alla data dell'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato sarà effettivamente ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare regolarmente soggiornante o altra persona residente in Italia e incensurata che in qualsiasi, modo abbia dichiarato o dichiarare la disponibilità ad alloggiarlo»;

– all'articolo 13, comma 4-bis, la lettera c) sono aggiunte, in fine, le parole: «purché tali falsi risultino da sentenze definitive di condanna e le false generalità non siano state successivamente sanate dal rilascio di documenti di identificazione o titoli di soggiorno riportanti le esatte generalità dello straniero».

---

**G/1533/5/14**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*»,

impegna il Governo a valutare la possibilità che al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano effettuate le seguenti modifiche:

– all'articolo 13, comma 5, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. Negli altri casi lo straniero può presentare al tribunale che dispone o convalida l'espulsione la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria, anche mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. Il periodo per la partenza volontaria può essere successivamente prorogato dal Questore con atto scritto e motivato, anche su richiesta dell'interessato, per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli minori che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami fami-

liari e sociali. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di imputazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al tribunale in composizione collegiale competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione;»;

– all'articolo 13, il comma 5.2 è sostituito dal seguente:

«5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero e per una durata massima di sei mesi una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente;

d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo, nei casi in cui lo straniero prima dell'adozione del provvedimento espulsivo era regolarmente soggiornante. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato ed hanno effetto dalla notifica all'interessato recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale ordinario in composizione monocratica, competente per la convalida. Il provvedimento è comunicato al tribunale competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice. In caso di trasgressione il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, disposta ai sensi del comma 4, e dispone a titolo provvisorio il trattenimento ai sensi dell'articolo 14, comma 1.»;

– all'articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. In tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, escluse le ipotesi di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria e quelle in cui il tribunale abbia già autorizzato ai sensi del

comma 2-quater l'espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero si trova il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto o dal Ministro dell'interno con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, chiedendo al tribunale la convalida del provvedimento espulsivo e della connessa esecuzione con accompagnamento alla frontiera e in attesa della definizione del procedimento di convalida dispone contestualmente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 o 1-bis il provvedimento provvisorio di trattenimento o altro provvedimento alternativo nei confronti dello straniero espulso e chiede allo stesso tribunale la convalida dello stesso provvedimento e l'adozione di eventuali altri provvedimenti ai sensi dei medesimi commi per il periodo successivo alla convalida, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento espulsivo anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Tutti i provvedimenti comunicati al tribunale devono essere contestualmente comunicati dal Questore, con le necessarie traduzioni, anche allo straniero e al suo difensore. L'espulsione con allontanamento dal territorio nazionale non può essere eseguita fino alla decisione di convalida sul provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati o delegati dal Questore. Il tribunale, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 19 e sentito l'interessato, se comparso. Nel medesimo decreto il tribunale quando convalida l'espulsione verifica la congruità del periodo di divieto di rientro dell'espulso nel caso concreto e se necessario, anche su richiesta dell'interessato, ne modifica la durata, e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 14, si pronuncia sulla convalida del trattenimento provvisorio o di altro provvedimento alternativo e sulla richiesta del Questore di disporre i medesimi provvedimenti nel periodo successivo alla convalida necessario a dare attuazione all'accompagnamento alla frontiera e se necessario dispone un provvedimento modificato rispetto a

quello richiesto. Quando la convalida è concessa, il Questore dà esecuzione al provvedimento espulsivo con accompagnamento alla frontiera e al provvedimento disposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 14. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento espulsivo e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14 sono annullati e perdono ogni effetto. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno di cui lo straniero era titolare o il rilascio di un titolo di soggiorno il provvedimento espulsivo, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è restituito il titolo di soggiorno di cui era titolare o è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida e agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria»;

– all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Contro il decreto del tribunale in composizione monocratica che ha autorizzato l'espulsione ai sensi del comma 2-*quater* o che ha convalidato l'espulsione ai sensi del comma 5, incluso il periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui lo straniero si trova. La presentazione del reclamo con istanza contestuale di sospensione del decreto impugnato, sospende l'esecuzione del decreto fino alla decisione del presidente dello stesso tribunale sull'istanza di sospensione nelle more della decisione sul merito del reclamo. Il reclamo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica comunicata o notificata allo straniero e al suo difensore, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria al Prefetto e al Questore almeno cinque giorni prima della medesima udienza. L'autorità, amministrativa che ha emesso il provvedimento espulsivo convalidato o autorizzato dal tribunale con il decreto impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Gli atti del procedimento e

la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. L'ordinanza che definisce il giudizio deve essere pronunciata entro il termine di venti giorni dalla presentazione del reclamo e può annullare la decisione di rimpatrio e il provvedimento espulsivo o può riformarli, anche modificando la durata del periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione o può altresì sospenderne l'esecuzione per gravi motivi. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento espulsivo, né l'esecuzione del provvedimento disposto ai sensi dell'articolo 14.

È altresì abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150»;

– all'articolo 13 il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La convalida del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 e gli altri adempimenti ad essa connessi e previsti dal comma 5-bis sono disposti dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con giurisdizione esclusiva estesa anche al merito e sono disciplinati dal codice del processo amministrativo in quanto applicabile. La decisione, del tribunale amministrativo regionale è appellabile al Consiglio di Stato, ma la presentazione del relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione sia disposta dal Consiglio di Stato per gravi motivi. Nei casi in cui il tribunale amministrativo regionale annulli il provvedimento espulsivo adottato dal Ministro dell'interno il Questore, anche su richiesta del Ministro dell'interno, può disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti dello straniero fino alla decorrenza del termine per la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato o, dopo la presentazione dell'appello, fino alla pronuncia della sentenza del Consiglio.»;

– nell'articolo 13 al comma 13 sono abrogate le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

– all'articolo 13, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva, della pena il trasgressore del divieto di reingresso è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato previsto dal presente comma e che successivamente sia stato effettivamente espulso e abbia trasgredito nuovamente il divieto di reingresso si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.»;

– all'articolo 13, il comma 13-ter è sostituito dal seguente: «Per i reati previsti dal comma 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16»;

– all'articolo 13 l'ultimo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al



comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.».

---

**G/1533/6/14**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»,

impegna il Governo a valutare la possibilità che al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano effettuate le seguenti modifiche:

– all'articolo 14, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, incluse la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea o riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero l'indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis o sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, il Questore può disporre che, in via provvisoria e per non più di 96 ore, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento. Il Questore trasmette immediatamente e non oltre 48 ore al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il centro, allo straniero e al suo difensore la copia del provvedimento provvisorio di trattenimento, la richiesta di convalida e la richiesta di disporre il trattenimento per un periodo successivo di trenta giorni. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13, il

tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida del trattenimento provvisorio e adotta il trattenimento per il successivo periodo di trenta giorni. Qualora invece il trattenimento debba essere convalidato o adottato dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata si applicano i commi 3 e 4.

*1-bis.* In tutti i casi in cui non è, possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa delle medesime situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento indicate nel comma 1 e non è stato disposto il trattenimento o comunque non è possibile l'effettivo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, il Questore dispone che in via provvisoria e per non più di 96 ore lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: *a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il Questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale della convalida. Nei casi e nei modi previsti nel comma *2-quater* e nel comma *5-bis* dell'articolo 13 il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida delle misure adottate in via provvisoria e dispone l'applicazione delle misure fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora invece le misure debbano essere adottate dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per territorio. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. Qualora le misure debbano essere prorogate alla scadenza non essendo stato ancora eseguito l'accompagnamento alla frontiera il Questore ne chiede la proroga al tribunale ordinario competente per territorio per un periodo massimo successivo non superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per i medesimi motivi. In ogni caso le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal tribunale. Nei confronti del contravventore anche solo ad una delle predette misure è sottoposto a trattenimento convalidato, disposto, anche in via provvisoria, ai sensi del comma 1; qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera

il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. Nel disporre, nell'eseguire e nel prorogare le misure indicate dal presente comma deve essere sempre mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, deve essere assicurato l'accesso alle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35 e deve essere garantito l'accesso all'istruzione obbligatoria dei figli minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.

2. In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate al di fuori del centro nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi, con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere che possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa autorizzazione del giudice del tribunale che ha disposto o prorogato il trattenimento, organismi ed organizzazioni nazionali e internazionali che operano in favore degli stranieri. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati, in cui vi siano locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima e ai precetti religiosi, fornita in locali destinati ai pasti e deve disporre sempre di acqua potabile, di biancheria pulita e di abiti civili in buono stato di conservazione e di pulizia o dei propri abiti puliti, di servizi igienici adeguati ad assicurare l'igiene personale, incluso il taglio di capelli, di aree all'aperto, di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza sociopsicologica, di organizzazione del tempo libero e deve poter svolgere anche coi propri ministri di culto le attività di culto della propria confessione religiosa. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo e di mettersi in contatto con i familiari, con i ministri di culto, con un difensore, con il consolato del proprio Paese, con gli organismi internazionali e le organizzazioni che operano in favore degli stranieri.

2-bis. Ogni centro di permanenza temporanea può essere istituito e mantenuto soltanto se assicura effettivamente ad ogni straniero ivi tratti tutti i diritti e le condizioni previste dal presente articolo. Qualora tali diritti e condizioni non siano più effettivamente assicurati il Ministro dell'interno o il Prefetto competente, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria o di organismi internazionali o di enti che operano in favore degli stranieri, devono disporre ogni misura necessaria per l'immediata fruizione dei diritti o per l'immediato ripristino delle condizioni e, qualora non sia possibile, l'immediata chiusura, anche temporanea, del centro. In ogni caso il tribunale dispone che lo straniero espulso non possa essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea ove risulti che tali diritti e condizioni non siano a lui effettivamente assicurati in relazione alle sue condizioni personali e, se già trattenuto, dispone che sia trasferito in altro centro che assicuri tali diritti e condizioni o, in mancanza, che il trattenimento cessi o non sia prorogato e che il Questore esegua l'espulsione applicando le misure indicate nel comma 1-bis o impartendo l'ordine previsto nel comma 5-bis.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero, per la convalida, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento provvisorio.

4. L'udienza per la convalida del trattenimento provvisorio o per l'adozione o la proroga del trattenimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore; è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il tribunale provvede alla convalida del trattenimento provvisorio o all'adozione o proroga del trattenimento con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione e nei casi in cui il tribunale non convalidi o non proroghi il trattenimento.

4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'ef-

fettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero ovvero dal Questore, che lo comunica al tribunale. In ogni caso non è consentito il trattenimento dei minori e qualora durante il trattenimento si accerti la minore età della persona trattenuta il trattenimento cessa immediatamente o non può essere convalidato, disposto o prorogato e il minore all'uscita del centro deve essere preso in carico dai servizi sociali territoriali che ne informano il tribunale dei minori per i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso il questore nello scegliere le misure da disporre in via provvisoria o da richiedere al tribunale e il tribunale nel disporre, convalidare o prorogare il trattenimento si conformano al principio secondo cui gli adulti che convivano in Italia con i propri figli minori, devono essere sottoposti a trattenimento soltanto in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste dai commi 1 e 2 e dal presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida del trattenimento provvisorio o della richiesta di trattenimento o al momento della proroga del trattenimento il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero rispettivamente rigetta la richiesta di convalida del trattenimento provvisorio, rigetta la richiesta di trattenimento o la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente può chiedere al Questore il riesame della decisione di rimpatrio o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater* ovvero, su richiesta del Questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Quando risulta che nel caso concreto non vi sia più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o pratico il tribunale nel rigettare la richiesta di disporre o di prorogare il trattenimento può disporre altresì l'annullamento della decisione del rimpatrio e invitare il Questore a rilasciare un permesso di soggiorno ovvero, nei casi in cui non ci sia una ragionevole prospettiva di allontanamento perché nessuno Stato riconosce la persona espulsa come proprio cittadino, a fornire alla persona tutte le informazioni utili per accedere alla procedura per il riconoscimento dello status di apolide.

5. Dopo la convalida del trattenimento provvisorio il trattenimento disposto dal tribunale comporta la permanenza nel centro per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta del Questore e comunque non superiore a complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo che il tribunale abbia disposto il trattenimento, il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al tri-

bunale ordinario e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis* e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta in ipotesi diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 2-*quater* ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il tribunale decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera *c*) ovvero è comunque, disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta il tribunale decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza, del termine del trattenimento e non sia stato possibile procedere all'allontanamento dello straniero espulso nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera *c*) ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto

o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis*, il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo complessivo di sei mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il tribunale si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il tribunale si pronuncia sulle richieste di proroga entro, il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al Questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In qualsiasi momento del periodo di trattenimento lo straniero, tramite il suo difensore, può presentare istanza motivata al tribunale ordinario del luogo in cui si trova per il riesame della sussistenza delle condizioni di trattenimento previste dal presente articolo o per il rinvio dell'allontanamento previsto dall'articolo 14-quater; l'istanza è inviata in copia anche al Questore e su di essa il tribunale si pronuncia, sentite le parti, entro le 96 ore successive al ricevimento.».

---

**G/1533/7/14**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»,

impegna il Governo a valutare la possibilità che al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano effettuate le seguenti modifiche:

– all'articolo 14, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato e di eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile

trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il Questore disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater o la revoca della decisione di rimpatrio se nel caso concreto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis ovvero, se era sottoposto a procedimento penale ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura penale. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di...».

---

#### **G/1533/8/14**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*»,

impegna il Governo a valutare la possibilità che al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano effettuate le seguenti modifiche:

– all'articolo 14, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

«5-*ter*. In caso di violazione dell'ordine di cui al comma 5-*bis*, salvo che sussista giustificato motivo, valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis* del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. Se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-*bis* o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi, il Questore o il tribunale possono disporre soltanto le misure previste dal comma 1-*bis* o il



rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.»;

- all'articolo 14, il comma 5-*quater*, è abrogato;
- dopo l'articolo 14-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 14-*quater*. - (*Rinvio dell'allontanamento*). - 1. Il Questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o dell'interessato, il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
- b) è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
- c) l'esecuzione dell'espulsione è stata sospesa dal giudice competente per il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o la decisione di rimpatrio;
- d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;
- e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e nei confronti dello straniero può disporre provvisoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, anche contestualmente una delle misure ivi previste qualora vi sia pericolo di fuga, chiedendone al tribunale in composizione monocratica la convalida e l'applicazione per un successivo periodo. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di espulsione o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi, il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto, ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice dell'eventuale ricorso pendente sul provvedimento revocato.»;

– all'articolo 15, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. In ogni caso in cui deve essere eseguita l'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza e non sia stata revocata il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto penitenziario ne danno immediata notizia al questore del luogo in cui lo straniero è detenuto ai fini dell'immediato espletamento delle procedure di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio e degli altri documenti necessari per assicurare l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario da parte delle forze di polizia. Qualora almeno sessanta giorni prima dell'uscita dall'istituto penitenziario il magistrato di sorveglianza, anche su istanza dell'interessato o del questore, verifichi che non è possibile l'accompagnamento alla frontiera al momento delle dimissioni dall'istituto penitenziario a causa di uno dei motivi in presenza dei quali l'articolo 19, comma 1 vieta l'espulsione o a causa di impedimenti materiali connessi con la difficoltà di identificare l'identità o la nazionalità dello straniero o con l'indisponibilità di documenti di viaggio o di vettori, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, tale misura è rinnovata almeno ogni anno per un periodo di almeno cinque anni, ma in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero dispone la remissione in libertà per la cessazione della misura di sicurezza in caso di cessazione della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza resta trattenuto nell'istituto penitenziario in cui è detenuto o internato fino all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza disposta in sentenza o convertita ai sensi del presente comma e in ogni caso non può mai essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea.».

---

#### **G/1533/9/14**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*»,

impegna il Governo a valutare la possibilità che al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano effettuate le seguenti modifiche:

– all'articolo 16, comma 1, primo periodo, le parole «nel pronunciare condanna per reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;

*Conseguentemente:*

*dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) All'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; sostituire la lettera g), con la seguente:

g) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nel casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni."».

---

## Art. 17.

### 17.6

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo 17.*

---

## Art. 38.

### 38.1 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato».

---

**Coord.1**

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso 5, dopo la parola: «straniero», ovunque ricorre, sopprimere la seguente parola: «extracomunitario».*

---

**Coord.2**

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso «3-septies», sostituire le parole: «agli articoli 10-bis, 14, comma 5-ter, o 14, comma 5-quater» con le seguenti: «all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater».*

---

**Coord.3**

IL RELATORE

*All'articolo 27, comma 1, lettera e), sostituire la parola: «congelamento» con la seguente: «sequestro».*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 6 agosto 2014

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Renato BALDUZZI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo**

(Parere alla IX Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione trasporti della Camera il parere sul testo unificato di due progetti di legge in materia di riforma del codice della strada: il primo di iniziativa parlamentare (C. 731 Velo) e il secondo di iniziativa del Governo (C. 1588). Sul disegno di legge del Governo è stato acquisito il 17 ottobre scorso il parere della Conferenza unificata, che è stato favorevole, con alcune limitate richieste di modifica, che risultano sostanzialmente recepite nel testo in esame.

Fa presente, quindi, che il testo unificato in esame è stato predisposto da un comitato ristretto nell'ambito dei lavori in sede referente e successivamente modificato dalla Commissione con l'approvazione di emendamenti.

Entrando nel merito del provvedimento, rileva che l'articolo 1 reca una delega legislativa al Governo per la modifica e il riordino del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992). Sullo schema

del decreto è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, oltre a quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 2 reca, al comma 1, i principi e criteri direttivi della delega. Al riguardo, osserva che i criteri direttivi per il riordino della disciplina di cui al codice della strada sono molto articolati.

Innanzitutto, si prevede l'armonizzazione del codice della strada con le norme di settore nazionali, europee o internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riguardo ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade. Il Governo deve poi provvedere a: semplificare il codice; incentivare la mobilità sostenibile; tutelare l'utenza vulnerabile; far rivedere i limiti di velocità sulle strade extraurbane secondo criteri di ragionevolezza; promuovere il trasporto pubblico; incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, anche consentendo l'accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici; curare la sicurezza degli utenti della strada vulnerabili; assicurare l'identificabilità delle biciclette; consentire la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai motocicli di cilindrata superiore a 120 cc. guidati da maggiorenni; aggiornare le disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica; riordinare le disposizioni riguardanti i compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni; creare una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali; rafforzare i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica; favorire la diffusione di sistemi telematici per il rilevamento delle infrazioni e per l'accesso e la gestione dei dati relativi ai veicoli, alle patenti di guida, alle infrazioni e agli incidenti stradali; rivedere la disciplina sanzionatoria secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, tra l'altro introducendo il reato di «omicidio stradale», per il caso in cui qualcuno cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale; rivedere il sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali per semplificarli; estendere ai conducenti minorenni gli istituti della decurtazione di punteggio dalla patente, del ritiro, della sospensione e della revoca della stessa; rivedere le regole per il conseguimento della patente per assicurare la puntuale verifica sia delle cognizioni teoriche sia delle capacità pratiche e dei comportamenti di guida; rivedere i soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, escludendo i medici in quiescenza; definire i criteri di classificazione dei veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico; disciplinare la sosta e il transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi, inasprendo le sanzioni per l'utilizzo improprio del contrassegno o l'occupazione abusiva degli spazi riservati; regolare la circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale, tra l'altro esentandole dal pagamento delle tariffe autostradali; coordinare le prescrizioni sulla circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità.

Tra i criteri direttivi cui il Governo è chiamato a conformarsi c'è anche quello di riordinare la normativa sugli strumenti di pianificazione

della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche per rendere più efficiente la mobilità, prevedendo, per ciascun livello di governo territoriale, un unico strumento di programmazione e introducendo modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, con meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, che prevedano anche l'esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati.

Osserva, quindi, che i decreti legislativi dovranno poi demandare al Ministero della salute l'adozione di linee guida cogenti per le attività di accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, con riferimento sia a quelle svolte dalle commissioni mediche locali, sia a quelle svolte dai medici monocratici. Si dovrà comunque prevedere, a fini di sicurezza, che la validità della patente per le persone con più di ottanta anni sia rinnovata per un anno e che la verifica ai fini del rinnovo avvenga senza costi aggiuntivi per gli interessati.

Oltre a recare una delega legislativa, il provvedimento autorizza il Governo ad adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti per la delega legislativa, anche regolamenti di delegificazione per la disciplina di aspetti più tecnici: tra cui le caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità; la massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati; le caratteristiche specifiche della segnaletica stradale; la manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose.

Il Governo viene altresì autorizzato a rivedere il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per adeguarlo alle modifiche che saranno introdotte con i decreti attuativi della delega legislativa.

È previsto, inoltre, che con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le istruzioni tecniche attuative per i procedimenti amministrativi disciplinati dai regolamenti anzidetti. Sugli schemi dei decreti dirigenziali, nel caso in cui abbiano per oggetto procedimenti di competenza delle regioni o degli enti locali, è previsto – come è stato richiesto dalla Conferenza unificata – il parere di quest'ultima.

Fa presente, infine, che l'articolo 3 autorizza il Governo ad introdurre disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega legislativa: questo entro un anno dall'entrata in vigore degli stessi, e con la stessa procedura prescritta per la loro adozione (quindi anche con il parere della Conferenza unificata).

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*) annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore, apprezzando in particolare la seconda delle due osservazioni inserite, volta ad includere anche i medici di base tra i soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente.

Il presidente Renato BALDUZZI, condividendo l'opportunità dell'inserimento della suddetta osservazione, auspica che i medici di base esercitino il compito loro assegnato nell'effettivo interesse del soggetto richiedente oltre che della collettività.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*), annunciando la propria astensione sulla proposta di parere del relatore, fa presente che a suo avviso il codice della strada dovrebbe contenere misure tese a disincentivare l'utilizzo delle automobili private.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*), *relatore*, replica al rilievo formulato dal deputato Kronbichler facendo notare che l'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del testo in esame prevede, tra i principi e i criteri direttivi, il rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile (in particolare, bambini, disabili, anziani, pedoni e ciclisti).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,25.



ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  
(Nuovo testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 731 Velo e 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

rilevato che:

il provvedimento reca prevalentemente disposizioni in materia di sicurezza stradale, che la giurisprudenza costituzionale riconduce alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione) (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009); quanto alla disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a stabilire le sanzioni rientra in quella a porre i precetti la cui violazione viene sanzionata (sentenza n. 428 del 2004); per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione);

sugli schemi dei decreti legislativi per il riordino della disciplina del codice della strada, come pure sugli schemi degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, è previsto il parere della Conferenza unificata (art. 1, comma 1; art. 3, comma 1);

tra i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire nell'esercizio della delega legislativa per il riordino della disciplina del codice della strada c'è quello della riorganizzazione del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione, tra l'altro, con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare attenzione ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade (art. 2, comma 1, lett. *a*));

tra i medesimi criteri direttivi c'è altresì quello del «riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, con la previsione, per ciascun livello di governo territoriale, di un unico strumento di programmazione e con l'introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di mec-

canismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso l'esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati» (art. 2, comma 1, lett. *f*));

sempre tra i criteri direttivi, l'articolo 2, comma 1, lett. *p*), indica quello della «revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza»: in sede di tale revisione potrebbe essere opportuno includere tra i soggetti abilitati anche i medici di base dei soggetti richiedenti, i quali sono coloro che meglio sono in grado di giudicare dell'idoneità alla guida dei singoli individui, in quanto ne conoscono lo stato di salute e le caratteristiche attitudinali;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a*) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lett. *f*), al fine di chiarire che si intende prevedere uno strumento di programmazione della mobilità unico «per ciascun ente territoriale competente per il proprio livello di governo» (vale a dire per ogni regione e per ogni ente locale), e non, invece, uno strumento unico «per ciascun livello di governo»;

*b*) all'articolo 2, comma 1, lett. *p*), si valuti l'opportunità di prevedere che, tra i soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento (o il rinnovo) della patente, siano inclusi, per le ragioni chiarite nelle premesse, anche i medici di base dei soggetti richiedenti, la cui organizzazione compete alle regioni nell'ambito del servizio sanitario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 6 agosto 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,20.

**COMITATO MAFIA  
E MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

Il Comitato Mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,35.

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 6 agosto 2014

**Plenaria  
55ª Seduta**

*Presidenza del Presidente  
Giacomo STUCCHI*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica**

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Domenico MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*ScpI*) e dal senatore MARTON (*M5S*).

*La seduta termina alle ore 15,45.*



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 6 agosto 2014

## **INDICE**

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 95

---

**DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA**

Mercoledì 6 agosto 2014

**Plenaria***Presidenza del Vice Presidente*

Vincenzo SANTANGELO

*indi del Presidente eletto*

Michele NICOLETTI

*La seduta inizia alle ore 8,20.***ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

*Vincenzo SANTANGELO, Vice Presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per l'elezione del Presidente, a seguito delle dimissioni dalla carica presentate il 2 luglio scorso dall'On. Gozi. Ricorda che il Presidente della Delegazione dovrà essere scelto tra i componenti effettivi della medesima.

**Elezione del Presidente**

*Vincenzo SANTANGELO*, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti e votanti: . . . . .	14
Maggioranza assoluta dei voti . . . . .	8
Hanno riportato voti:	
deputato Michele NICOLETTI . . . . .	9
deputato Manlio DI STEFANO . . . . .	4
schede bianche . . . . .	1

Proclama eletto Presidente il deputato Michele NICOLETTI

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Alessandro BRATTI, Celeste COSTANTINO, Manlio DI STEFANO,  
Michele NICOLETTI, Andrea RIGONI, Milena SANTERINI.

*Hanno preso parte alla votazione i senatori:*

Anna Maria BERNINI, Maria Teresa BERTUZZI, Nunzia CA-  
TALFO, Vannino CHITI, Jonny CROSIO, Adele GAMBARO, Francesco  
GIRO, Maurizio SANTANGELO

Michele NICOLETTI, *Presidente*, ringrazia tutti i componenti della  
delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

. *La seduta termina alle ore 8,45.*